

I Vaticana fragmenta a due secoli dalla riscoperta

1. Quando, a due giorni dal Natale del 1819, Angelo Mai¹ comunicò a Pio VII di avere ritrovato in un codice palinsesto proveniente da Bobbio alcuni frammenti del *De re publica* di Cicerone² e gli donò due elegie in latino, egli aveva lasciato già l'ordine dei Gesuiti e si era da poco trasferito da Milano a Roma per occupare il posto di primo Custode della Biblioteca Apostolica Vaticana. La voce di quel ritrovamento fortunato si era diffusa presto fra gli studiosi e aveva indotto Giacomo Leopardi a dedicargli una canzone che, per gli accenti patriottici, fu censurata dal governo austriaco del regno Lombardo-Veneto³.

A distanza di nemmeno un anno dalla scoperta del *De re publica* l'«Italo arido» dava notizia fra gli *Annunzi letterari della Biblioteca Vaticana* pubblicati sul *Giornale arcadico di scienze, lettere, ed arti* di un altro palinsesto – il Vat. Lat. 5766 – in cui si leggevano alcuni «avanzi antichi» di un'opera giuridica romana⁴.

* Il contributo riproduce il testo della relazione tenuta a Spello il 27 giugno 2019 nell'ambito dei *Seminari 'Giuliano Crifò' dell'Accademia Romanistica Costantiniana* curati dai colleghi Mariagrazia Bianchini e Carlo Lanza, che ringrazio per l'invito.

¹ Su Angelo Mai (1782-1854) v., per tutti, A. Carrannante, *Mai, Angelo*, in *DBI*. 67, Roma 2006, 517-520, con ulteriore bibliografia.

² Si tratta del Vat. Lat. 5757 (CLA I 35), proveniente dal monastero di Bobbio. La notizia della scoperta può leggersi nella *Relazione letteraria umiliata alla Santità di Nostro Signore ai 23 del cadente dicembre da Monsignor Angelo Mai suo Prelato Domestico, e primo Custode della Vaticana* pubblicata il 29 dicembre 1819 sul numero 104 del *Diario di Roma*.

³ Sui rapporti fra Mai e Giacomo Leopardi (1798-1837) v. M. Varvaro, *Der, Glücksstern' Niebuhrs und die Institutionen des Gaius. Deutsch-Italienische Wissenschaftspolitik im frühen 19. Jahrhundert*, Heidelberg 2014, 51 ss. Sulla storia della canzone leopardiana può vedersi G. Gervasoni, *Studi e ricerche sui filologi e la filologia classica tra il 700 e l'800 in Italia*, Roma 1929, 45 ss.

⁴ A. Mai, *Annunzi letterari della Biblioteca Vaticana*, in *Giornale Arcadico*, Tomo VII (Luglio, Agosto, e Settembre MDCCCXX), Roma 1820, 347 [= *Biblioteca italiana* 21, 1821, 40]: «Non volendo che eccedano in lunghezza queste mie letterarie notizie non dirò presentemente ... di un palinsesto cui sottostanno in majuscole lettere avanzi antichi di romana giurisprudenza». Non appare corretto, dunque, datare al 1821 la riscoperta dell'opera, come si legge invece, fra gli altri, in M.A. von Bethmann-Hollweg, *Praefatio*, in *Locorum ex iure Romano anteiustiniano ab incerto scriptore collectorum fragmenta quae dicuntur Vaticana edidit Angelus Maius recognovit Augustus Bethmann-Hollweg. Accesserunt indices et cod. ms. Vaticani specimen*, Bonnae 1833, xvi; O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte I. Staatsrechts und Rechtsquellen*, Leipzig 1885, 972; P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, Leipzig 1888, 299; Th. Mommsen, *Iuris anteiustiniani fragmenta quae dicuntur Vaticana recognovit Th. Mommsen*, in *Collectio librorum iuris anteiustiniani in usum scholarum ediderunt Paulus Krueger Theodorus*

A questa scarna comunicazione avrebbe fatto seguito, l'anno successivo, un articolo⁵ nel quale si dava conto della riscoperta con maggiori informazioni sull'«oggetto vaticano troppo allora scarsamente accennato» ma meritevole di «più distinta dichiarazione». Come si ricordava in questo stesso scritto, la scoperta del palinsesto si collocava nel solco di altre che avevano arricchito le conoscenze delle antiche fonti giuridiche romane, come quella delle *Institutiones* di Gaio rinvenute nel 1816 a Verona da Barthold Georg Niebuhr⁶, il cui testo

Mommsen Guilelmus Studemund III, Berolini 1890, 13; P. Bonfante, *Storia del diritto romano*, Milano 1909, 821; B. Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts*, Leipzig-Erlangen 1925, 387; W. Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte der Fragmenta Vaticana*, in A. Ehrhardt et al., *Romanistische Studien*, Freiburg i. Br. 1935, 28; P.F. Girard, F. Senn, *Textes de droit romain*, Paris 1937⁶, 511; F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946, 310; L. Chiazzese, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Palermo 1948³, 243; P. de Francisci, *Storia del diritto romano* III.1, Milano 1943, 210 (cfr. Id., *Sintesi storica del diritto romano*, Roma 1968⁴, 568); P. Jörs, W. Kunkel, L. Wenger, *Römisches Recht*, Berlin-Heidelberg 1949³, 39; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 543; J. Iglesias, *Derecho romano. Instituciones de derecho privado*, Barcelona 1958⁶, 62; F. Hernández-Tejero, *Derecho romano*, Escelicer 1959, 46; G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino 1965⁵, 450; G. Baviera, in *Fontes iuris Romani antejustiniani* II. *Auctores*, Florentiae 1968², 463; R. Seider, *Paläographie der lateinischen Papyri* II.2. *Juristische und christliche Texte*, Stuttgart 1972, 77; P. Cerami, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino 1987, 85; G. Cervenca, in M. Talamanca (sotto la direzione di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1989, 620; M. De Filippi, *Il titolo «de excusatione» dei «Vaticana Fragmenta»*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino* III, Napoli 1984, 1160; A. Guarino, *Storia del diritto romano*, Napoli 1994¹⁰, 562; F. Betancourt, *El libro anónimo 'De interdicitis'. Codex Vaticanus Latinus n° 5766*, Sevilla 1997, 347; W.E. Voß, *Fragmenta Vaticana*, in *DNP*. 4, Stuttgart-Weimar 1998, 626; G. Giliberti, *Elementi di storia del diritto romano*, Torino 2001³, 292; A. Metro, *Le fonti del diritto romano*, Messina 2003, 100; Id., in P. Cerami, A. Corbino, A. Metro, G. Purpura, *Roma e il diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale*, Napoli 2010, 242; L. De Giovanni, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 272; G. Mousourakis, *Fundamentals of Roman Private Law*, Berlin-Heidelberg 2012, 67 (cfr. Id., *Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition*, Berlin-Heidelberg 2014, 91); M. Nenna, *Il principato e il dominato. Due concezioni di Stato a confronto*, Roma 2015, 215; L. Loschiavo, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino 2016, 56; G. Luchetti, in A. Schiavone (a. c. di), *Storia giuridica di Roma*, Torino 2016, 406.

⁵ A. Mai, *Pezzi di Diritto romano in un codice rescritto della biblioteca vaticana*, in *Giornale Arcadico*, Tomo XI (Luglio, Agosto, e Settembre MDCCCXXI), Roma 1821, 361-368. Il contenuto dell'articolo fu poi ripreso, approfondito e arricchito nella prima parte del *Commentarius praevius* premesso alla prima edizione dell'opera dedicata al cardinale Giulio Maria della Somaglia (1744-1830), che era stato cardinale segretario di Stato di Leone XII (1760-1829), pubblicata da Mai a Roma nel 1823 (v. *infra*, § 4) con il titolo: *Iuris civilis antejustiniani reliquiae ineditae ex codice rescripto Bibliothecae Pontificiae Vaticanae curante Angelo Maio bibliothecae eiusdem praefecto*, Romae 1823, IX-XV.

⁶ Su tale ritrovamento e sulla questione della sua casualità v. Varvaro, *Der 'Glücksstern' Niebuhrs* cit. *passim*.

era stato da poco pubblicato a Berlino⁷, o i frammenti del *Codex Theodosianus* riportati alla luce a Torino da Amedeo Peyron nel 1821⁸.

Erano quelli gli anni in cui la *Palimpsestforschung* aveva cominciato a dare preziosi frutti⁹. In un clima di instancabili ricerche, infatti, gli studiosi tedeschi avevano «avviato già da alcuni anni larghe esplorazioni archivistiche»¹⁰, innescando così una febbrile competizione con gli studiosi italiani impegnati in una campagna di ricerca di manoscritti contenenti opere inedite che avrebbe dato vita a polemiche venate di nazionalismo di cui Angelo Mai fu uno dei principali protagonisti¹¹.

Nel quadro di tali polemiche, nel settembre del 1821 Mai, dopo avere alluso «agli odierni studii di una società di giureconsulti alemanni in ciò caldamente occupata», forniva maggiori informazioni sul manoscritto vaticano che tramandava «pezzi di diritto romano» da lui scoperto l'anno precedente «sì per lume speciale della professione giuridica, come per generale conforto degli studii italiani»¹².

In relazione al «primo pezzo» del palinsesto da pubblicare «per dovere di uffizio» Mai riferiva che alcuni fogli del *codex rescriptus* latino tramandavano un antico testo giuridico su 58 pagine, di trenta righe¹³, la cui *scriptio continua* conteneva molte abbreviature. L'ignoto copista che aveva riutilizzato i fogli del codice giuridico, però, prima di usarli per copiare un testo di contenuto teologico, aveva conservato intatta «l'altezza de' fogli antichi», ma aveva proceduto a «restringere la larghezza» tagliando «da ogni pajo una terza parte di foglio»; piegando quindi «d'alto in basso internamente le due terze parti del foglio, riducendole ad un pajo più stretto; e parecchi di que' solitarii terzi recisi», aveva unito «nel codice a mo' di fogli semplici». Di conseguenza, «alcuni di questi semplici fogli» erano costituiti dalle «recise parti di altrettanti fogli superstiti»,

⁷ I.F.L. Goeschen, *Praefatio*, in *Gaii Institutionum commentarii IV e codice rescripto Bibliothecae Capitularis Veronensis auspiciis Regiae Scientiarum academiae Borussicae nunc primum editi. Accedit fragmentum veteris iurisconsulti de iure fisci ex aliis eiusdem Bibliothecae membranis transcriptum, cum tabulis aereis*, Berolini 1820.

⁸ Mai, *Pezzi di Diritto romano* cit. 362.

⁹ Per un quadro delle scoperte avvenute a partire dal 1813 v. A.W. von Schröter, *Uebersicht der vorzüglichsten seit dem Jahre 1813, besonders durch Codices rescripti neuentdeckten Stücken der griechischen und römischen Literatur (Fortsetzung)*, in *Hermes, oder kritisches Jahrbuch der Literatur* 25, Leipzig 1826, 271-388.

¹⁰ C. Vano, «Il nostro autentico Gaio». *Strategie della Scuola Storica alle origini della romanistica moderna*, Napoli 2000, 139.

¹¹ In proposito può rinviarsi a Varvaro, *Der 'Glücksstern' Niebuhrs* cit. spec. 31 ss.

¹² Mai, *Pezzi di Diritto romano* cit. 362.

¹³ In realtà i righe di ciascuna pagina sono trentadue, con l'eccezione di un unico foglio che ne contiene 31: v. Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 354.

sicché essi si completavano mutuamente, «combaciando tra s[é] i versi e persino i dimezzati elementi delle lettere». Come risultato di queste operazioni, «di pagine cinquantotto ne abbiamo trentaquattro tra intiere e redintegrate», mentre «le ventiquattro rimanenti sono mutile in fianco»¹⁴. Mai ricordava infine che per ravvivare i caratteri della bellissima scrittura «semiquadrata romana» aveva fatto ricorso all'«acido chimico» (riferendosi forse, con tale espressione, all'acido muriatico¹⁵), sicché essi apparivano «attraverso della seconda scrittura chiari e leggibili, eccettuate poche parole dove fu rasa o consunta la superficie della pergamena»¹⁶.

2. Quello ritrovato da Mai era un codice palinsesto miscelaneo composto da fogli di pergamena riutilizzati nell'ottavo secolo per scrivere le *Collationes Aegypti anachoretarum* del monaco Giovanni Cassiano (360 ca.-435)¹⁷. Come quello del *De re publica* di Cicerone, anche questo palinsesto proveniva dalla biblioteca del monastero di San Colombano a Bobbio¹⁸ (ove era catalogato con il n. 44), in Liguria¹⁹. Intorno al 1618, sotto il pontificato di Paolo V, il codice era entrato a far parte della Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma con la segnatura Vat. Lat. 5766²⁰. Oltre a contenere le parti oggi note come *Vaticana fragmenta* (ff. 17-24, 58-63, 82-100: CLA I 45 = TM 66141), il manoscritto tramandava anche alcuni brani del *Codex Theodosianus* (CLA I 46) e due passi della *lex Romana Burgundionum* (CLA I 47)²¹.

Ciascuno dei fogli del palinsesto contiene o un terzo o due terzi di un vecchio bifoglio²². Alcune di queste terze parti dei bifogli sono andate perdute, sicché

¹⁴ Mai, *Pezzi di Diritto romano* cit. 363.

¹⁵ Sull'uso dell'acido muriatico e di altri reagenti chimici per la decifrazione dei palinsesti può vedersi M. Varvaro, *Wilhelm Studemund e il «martire illustre della paleografia»*, in *SCDR*. 25, 2012, 297 s.

¹⁶ Mai, *Pezzi di Diritto romano* cit. 364.

¹⁷ Cfr. già Th. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766 in quo insunt iuris anteiustiniani fragmenta quae dicuntur Vaticana exemplum addita transcriptione notisque criticis edidit Th. Mommsen*, in *Abhandl. der Königl. Preuß. Akad. der Wiss. zu Berlin* 1859, Berlin 1860, 382; nella letteratura più recente v. Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 346 s. e ivi nt. 8.

¹⁸ Sulla storia dello *scriptorium* del monastero di Bobbio v. P. Engelbert, *Zur Frühgeschichte des Bobbieser Skriptoriums*, in *Revue Bénédictine* 78, 1968, 220-260.

¹⁹ Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 381 s.

²⁰ Cfr. D. Liebs, *Sogenannte Fragmenta iuris Vaticana*, in R. Herzog (a c. di), *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike 5. Restauration und Erneuerung. Die Lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr.*, München 1989, 64; Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 346 e ivi ntt. 6-7.

²¹ Cfr. D. Piattelli, *Vaticana Fragmenta*, in *NNDI*. 20, Torino 1975, 573.

²² Cfr. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte I* cit. 969 s.; Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 299; Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 384.

in 24 fogli mancano un terzo o due terzi della pagina originaria, e nove soltanto si sono conservati per intero²³. Ai 33 fogli del nuovo codice corrispondono dunque 28 dell'antico manoscritto su cui era stata copiata a piena pagina e con caratteri onciali vergati da una mano esperta l'opera giuridica²⁴. Di questi fogli, però, alcuni si sono conservati per intero, altri soltanto per due terzi, altri ancora solamente per un terzo²⁵.

Come notato da Mai, inoltre, in alcuni fogli si erano conservate anche le annotazioni che indicavano il fascicolo cui essi appartenevano. In particolare, per il VI, il XV, il XXVII e il XXVIII quaternione esse si trovano segnate in basso a destra nell'ultimo foglio del fascicolo²⁶. Grazie a questi elementi, che forniscono un importante elemento per individuare l'area in cui il manoscritto fu esemplato²⁷, è possibile effettuare un calcolo affidabile del numero minimo di fogli che il codice originario doveva avere. Infatti, poiché ogni quaternione ha otto fogli, il manoscritto doveva avere almeno 232 fogli (e dunque 464 pagine)²⁸. Felgentraeger riteneva che l'opera, di cui ci è nota solamente una parte superstite corrispondente a un'undicesima parte di essa, doveva avere una di-

²³ Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts* cit. 387. Un diverso calcolo si ritrova in Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 28, secondo il quale avremmo 18 fogli interi, 2 nei quali manca un terzo e 8 nei quali mancano i due terzi.

²⁴ Cfr. S. Ammirati, *Per una storia del libro latino antico*, in *JJP*. 40, 2010, 108; Ead., *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Roma 2015, 103 s. Sulla datazione della scrittura onciale di questo manoscritto v. *infra*, § 6. Come ricordato da Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 390 s., che si basava sulle informazioni fornitegli per iscritto dal filologo classico Detlef Detlefsen (1833-1911) quando quest'ultimo realizzò su suo incarico un apografo del palinsesto vaticano (*infra*, § 4), il testo è stato emendato da due diverse mani, fra le quali non è sempre facile distinguere: «Emendationes in codice satis frequentes aliae sunt ab eadem quae eum scripsit manu, aliae diversam referunt eamque ipsam quae scholia marginibus adlevit. Quamquam qui alteri utri debeatur saepe non satis discernitur; atramenti enim colorem eundem esse utriusque manus Detlefsenus scribit, iudicium vero de litterarum plerarumque solitariarum forma saepe incertum esse fierique adeo potuisse, ut omnia veneant ab eodem librario duobus diversis scripturae generibus uso».

²⁵ Cfr. Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 299.

²⁶ Mai, *Pezzi di Diritto romano* cit. 363: «A piè di pagina appajono talora i numeri de' quader-ni, i quali numeri essendo in parte assai alti, dimostrano che il codice fu già di grosso volume»; cfr. Ph. Huschke, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt. In usum maxime academicum composuit, recensuit, adnotavit Ph. Eduardus Huschke. Editio quinta denuo aucta et emendata*, Lipsiae 1886⁵, 706 s.; F. Raber, *Fragmenta iuris Vaticana*, in *PWRE*. Suppl. X, Stuttgart 1965, 232; Ammirati, *Per una storia* cit. 108.

²⁷ Sul punto v. *infra*, § 7.

²⁸ E. Schrader, *Neuentdeckte Quellen römischer Rechtskunde* III. *Vaticanische Fragmente*, in *Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft* 1, 1826, 170; Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 299; Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts* cit. 387; Raber, *Fragmenta iuris Vaticana* cit. 234; Voß, *Fragmenta Vaticana* cit. 626.

mensione pari all'incirca alla metà del Digesto di Giustiniano²⁹. Doveva trattarsi dunque di una raccolta di notevole ampiezza che già a partire da Mai è stata posta in relazione con l'opera di Giustiniano: pur con le dovute differenze, si poteva pensare a «un antico digesto o pandette»³⁰.

Le lettere della *scriptio continua* che erano state vergate con inchiostro di colore rosso nelle *rubricae* e in parte per indicare il nome dei giuristi, come è avvenuto anche per la *scriptura inferior* di altri palinsesti³¹, non sono più leggibili del tutto³².

Non vi sono elementi per pensare a una divisione in libri. Di sicuro l'opera era divisa in titoli³³ (non numerati). Nel palinsesto vaticano possono leggerse ne sette, indicati da altrettanti rubriche scritte come titoli correnti nella parte superiore del foglio, e cioè *ex empto et vendito, de usu fructo, de re uxoria ac dotibus, de excusatione, quando donator intellegatur revocasse voluntatem, de donationibus ad legem Cinciam, de cognitoribus et procuratoribus*.

²⁹ Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 28, sulla base del ragionamento che dei 19 *responsorum libri* di Papiniano l'opera riferisce frammenti tratti soltanto dai primi 12 libri, sicché sembrerebbero andati perduti del tutto i quaternioni dell'ultimo terzo (o quarto) dell'opera originaria. Nello stesso senso v. anche Raber, *Fragmenta iuris Vaticana* cit. 234.

³⁰ Mai, *Pezzi di Diritto romano* cit. 364. L'espressione è riecheggiata nel titolo di un articolo di Bartolomeo Borghesi: *Sul Digesto antegiustiniano di mons. Angelo Mai*, in *Giornale arcadico*, Tomo XXII (Aprile, Maggio, e Giugno MDCCCXXIV), Roma 1824, 48-95, nel cui testo si discorre di «un nobilissimo frammento di antico digesto di gius civile».

³¹ Come, per esempio, il palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio: v. W. Studemund, *Gaii Institutionum commentarii quattuor. Codicis Veronensis denuo collati apographum confecit et iussu academiae regiae scientiarum Berolinensis edidit Guilelmus Studemund. Accedit pagina codicis Veronensis photographice efficta*, Lipsiae 1874, rist. Osnabrück 1965, xxviii s.; H.L.W. Nelson, *Überlieferung, Aufbau und Stil der Gai Institutiones*, Leiden 1981, 25 s.; M. Varvaro, *Una lettera inedita di Bluhme a Goeschen*, in *IAH*. 1, 2009, 251 nt. 6.

³² Cfr. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 390: «Minio scriptae fuerunt primum rubricae ipsae, unde litterae aliquot remanserunt p. 9, 1 (cf. p. 41, 20), deinde capitum initia, in quibus eiusmodo vestigia deprehendit Detelfsenus 1, 12. 14. 13, 4. 18, 7. 16. 53, 10. 12. 13. 30. (cf. 54, 5. 9. 15. 16. 22. 24. 29. 55, 23. 31)»; Id., *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 17; D. Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, 153, il quale ha precisato che l'inchiostro di colore rosso (oggi non più leggibile) era stato impiegato anche per scrivere i nomi dei giuristi autori dei testi riportati, mentre il numero del libro e il titolo dell'opera erano stati scritti con inchiostro di colore nero, forse dimenticando l'osservazione di Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 390, secondo cui i nomi degli autori non sempre risultano scritti con inchiostro di colore rosso, mostrando che «per totum hunc librum regnat propositi inconstantia».

³³ Così Huschke, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*⁶ cit. 707: «Verisimile ... est, hoc opus ut ceteros omnes posterioris aevi codices ad ordinem edicti perpetui compositum esse»; Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 299; Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 391; Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts* cit. 38; de Francisci, *Storia del diritto romano* III.1 cit. 211; perentorio sul punto Schulz, *History* cit. 310. Nello stesso senso v. Wenger, *Die Quellen* cit. 544; Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 153; Id., *Sogenannte Fragmenta iuris Vaticana* cit. 64; Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 278 s.; Voß, *Fragmenta Vaticana* cit. 626 s.

Non siamo in grado di stabilire, tuttavia, quale fosse l'ordine esatto di trattazione delle materie. Secondo Rudorff esso avrebbe seguito forse il sistema sabiniiano, anche se ciò non può provarsi³⁴. Per Huschke³⁵, invece, sarebbe verisimile che l'esposizione rispecchiasse l'ordine dell'editto perpetuo³⁶; anche Felgentraeger riteneva che tale sequenza fosse grosso modo rispettata, benché la trattazione dell'usufrutto appare spostata dopo il titolo *ex empto et vendito*³⁷. Nel riprendere un'idea di de Francisci³⁸, Guarino si era chiesto se la disposizione degli argomenti non ricalcasse quella dei *Digesta*³⁹. Mommsen, dal canto suo, rilevava che il sistema espositivo adottato non era né quello sabiniiano, né quello editale, e si chiedeva se non ci si trovasse di fronte piuttosto a un ordine casuale⁴⁰.

In effetti potrebbe trattarsi anche di un ordine espositivo autonomo⁴¹. Per quanto ciò possa apparire poco consueto, è un'ipotesi che non si può escludere. Di recente, anzi, è stato notato che ciò accade nelle opere didattiche di Paolo, Marciano, Modestino e Fiorentino⁴². Vi sono però altri studiosi⁴³ – Schulz in testa⁴⁴ – secondo i quali non ci troveremmo nelle condizioni per scoprire il criterio di sistemazione degli argomenti trattati.

³⁴ Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 284. In senso contrario, da ultimo, Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 301 s.

³⁵ Huschke, *Iurisprudentiae anteustinianae quae supersunt*⁵ cit. 707 e 710.

³⁶ In questo senso anche E. Weiss, *Grundzüge der römischen Rechtsgeschichte*, Reichenberg 1936, 147; *contra*, invece, Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 300 e nt. 19, sulla base dell'osservazione che la trattazione dell'usufrutto non segue tale ordine.

³⁷ Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 34. In senso contrario v., da ultimo, Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 302 s.

³⁸ de Francisci, *Storia del diritto romano* III.1 cit. 211, che in subordine pensava alla possibilità che l'ordine seguito fosse quello dei commentari all'editto e osservava che «non si può escludere che il punto di partenza sia stato il sistema editale».

³⁹ Guarino, *Storia*¹⁰ cit. 563. L'ipotesi è stata ritenuta più attendibile di altre da parte di Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 303.

⁴⁰ Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 401. Per una diversa ipotesi v. *infra*, nel testo, § 5.

⁴¹ S. von Bolla, *Einige Bemerkungen zu den Fragmenta Vaticana*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione* IV, Milano 1949, 97, la quale discorreva di «ein eigenes System».

⁴² Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 155: «selbständig ist das Werk vor allem aufgebaut. Es folgt nicht dem gängigen Edikt-, Digesten- oder dem Codexsystem, sondern einem eigenen wie die Unterrichtswerke Pauls, Marcians, Florentins und Modestins»; v. anche Id., *So genannte Fragmenta iuris Vaticana* cit. 64.

⁴³ Cfr. Wenger, *Die Quellen* cit. 544 («Ein System ist in dieser Anordnung nicht sichtbar»); S. Brassloff, *Fragmenta iuris Vaticana*, in *PWRE*. VII.1, Stuttgart 1912, 78; Raber, *Fragmenta iuris Vaticana* cit. 234; M.U. Sperandio, *Il 'Digesto Antegiustiniano'. Osservazioni sui fragmenta iuris del Codex Vaticanus Latinus n. 5766*, in *Historia et ius* 15, 2019, 5.

⁴⁴ Schulz, *History* cit. 310: «We have not yet succeeded in discovering its principle of arrangement».

Alcune glosse marginali, scritte con grafia più minuta⁴⁵ da mano diversa da quella che ha vergato il testo⁴⁶ e precedute dalla lettera *b* con un taglio orizzontale sull'asta (che sta per *breviter*⁴⁷), sintetizzano il contenuto della materia trattata nel testo⁴⁸, come in Vat. fragm. 271 e 280 (*De immodicis donationibus*) o in Vat. fragm. 273 (*De donationibus sub emptiois titulo factis*). In altri casi esse riferiscono l'*inscriptio* che non si legge nel testo (Vat. fragm. 5) o ne integrano il contenuto (Vat. fragm. 108).

Altre glosse dovevano servire invece a rendere più facilmente consultabile il manoscritto mentre veniva sfogliato⁴⁹, indicando rinvii ad altre pagine del manoscritto (come gli scoli apposti a Vat. fragm. 282 o a Vat. fragm. 294) o, comunque, a quanto già esposto in precedenza (come lo scolio apposto a Vat. fragm. 296). Quest'ultima circostanza appare significativa, perché, insieme alla considerazione del periodo in cui l'opera fu probabilmente realizzata⁵⁰, costituisce un indizio per pensare che essa potrebbe essere stata scritta su un formato librario di *codex*, senza aver conosciuto uno stadio precedente in forma di *volumen*.

La distribuzione del materiale impiegato all'interno dei titoli non sembra ispirata a un criterio ordinatore unitario, come già notato da Mommsen, che la

⁴⁵ Cfr. Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 16 s. Si tratta, per la precisione, di una piccola semionciale (cfr. Ammirati, *Sul libro latino antico* cit. 104) mista a onciale-R con nessi in corsiva di *te e ti*.

⁴⁶ Cfr. Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 17: «addidit ea non auctor ipse, sed adnotator».

⁴⁷ Così C. Cosentini, *Di alcune precisazioni sul valore degli «scholia» ai «Fragmenta Vaticana»*, che cito da Id., *Miscellanea romanistica*, Catania 1956, 77 s., con critica della possibilità di leggere una '*h*' (per *hoc est*), come ritenuto da Mai, o una '*b*' che indicasse il nome dello scoliaste, come creduto invece da Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 17: «litteram quoque quae ita ut suum versum occupet plerumque praescribitur scholiis B' (nam non esse *h*, ut dedit Maius, sed *b*, consentiunt Deteflisen et Krueger) probabile est indicare nomen adnotatoris, sicut quod scholiis illis Graecis ad Ulpianum praescribitur CAB similiter accipiendum esse inter viros doctos convenit» (cfr., in senso adesivo, anche Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 31). Sul punto v. anche, da ultimo, Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 160.

⁴⁸ Vat. fragm. 112, 113, 121, 249.6, 269, 271, 272, 273, 280, 281, 282, 294, 295, 296, 297, 312, 313, 314, 315, 316. È interessante osservare come si tratta tendenzialmente di gruppi di scoli, come nelle sequenze Vat. fragm. 112-113, 271-273, 280-282, 294-297 e 312-316. Come notato da Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 31, nel caso di Vat. fragm. 315 lo scolio contiene la lezione '*potiozem*', che è quella corretta, mentre nel manoscritto si legge '*portionem*', emendato già a partire da Mai in base a quanto si legge, appunto, nello scolio.

⁴⁹ Così Schulz, *Einführung* cit. 27: «Diese Glosse paraphrasiert nicht, sie zieht auch nicht eine längere Erörterung kurz zusammen ...; sie kann nur den Zweck haben, die Handschrift zum Nachschlagen übersichtlicher zu machen».

⁵⁰ *Infra*, § 4.

considerava una *moles indigesta*⁵¹. Secondo Schulz alcuni dei frammenti giurisprudenziali come Vat. fragm. 224-226 (tratti dai *quaestionum libri* di Papiniano e, per quanto riguarda Vat. fragm. 224, munito di un'inusuale introduzione all'inizio del testo⁵²: *Papinianus lib. XI. Quaestionum respondit*) furono aggiunti alla versione originale dell'opera solo in un momento successivo all'interno del titolo *de excusatione*⁵³.

Con l'eccezione di Huschke⁵⁴, si tende a credere che la raccolta avesse carattere privato⁵⁵. Nella parte superstita dell'opera non sono rimaste tracce per individuare il suo titolo. A essa, pertanto, si allude comunemente in storiografia con l'espressione *Fragmenta quae dicuntur Vaticana* (o, più semplicemente, *Vaticana Fragmenta*⁵⁶ o *Fragmenta Vaticana*), richiamandone così il carattere frammentario e il luogo del ritrovamento.

3. Una delle differenze più rilevanti rispetto a un'antologia come quella trasmessa dal Digesto giustiniano, comunque concepita in un contesto assai diverso da quello che dovette indurre a realizzare la raccolta parzialmente trasmessa dal Vat. Lat. 5766, sta nel fatto che i brani della giurisprudenza classica sono raccolti per nuclei tematici insieme a testi di costituzioni imperiali, mentre «Giustiniano volle separate le leggi dalle dottrine de' prudenti»⁵⁷. Si

⁵¹ Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 400 s.: «Attamen semidocti hominis hoc opus esse neque digesta iuris, sed potius molem indigestam vel ex parvis his reliquiis satis apparet». Nello stesso senso Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 300; Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 35; Raber, *Fragmenta iuris Vaticana* cit. 234.

⁵² Che non si trova però nel corrispondente passo collocato dai compilatori giustiniani in D. 26.5.14, la cui *inscriptio* si riferisce invece al libro XII delle *quaestiones* di Papiniano.

⁵³ Schulz, *History* cit. 310.

⁵⁴ Huschke, *Iurisprudentiae antejustinianae quae supersunt*⁵ cit. 710, il quale pensava che la raccolta sarebbe stata redatta da più compilatori per iniziativa di qualche principe, forse Teodosio I od Onorio, ma sarebbe rimasta incompiuta o priva della sanzione imperiale perché non ben riuscita.

⁵⁵ A titolo esemplificativo cfr. Mai, *Iuris civilis antejustinianae reliquiae ineditae* cit. XIX; W. Rein, *Das Privatrecht und der Civilprozeß der Römer von der ältesten Zeit bis auf Justinianus*, Leipzig 1858, 24, che considerava la raccolta «nicht offiziell»; Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 406 s.; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 972; Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 31; de Francisci, *Storia del diritto romano* III.1 cit. 210; V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957⁷, 297; Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 151, il quale l'ha ritenuta una *Privatarbeit*.

⁵⁶ L'espressione '*Vaticana fragmenta*' si legge per la prima volta nel titolo della prima parte del *Commentarius praeuius* premesso da Mai all'*editio princeps* pubblicata a Roma nel 1823: v. Mai, *Iuris civilis antejustinianae reliquiae ineditae* cit. IX (*DE VATICANIS FRAGMENTIS IURIS CIVILIS*).

⁵⁷ Così, ancora, Mai, *Pezzi di Diritto romano* cit. 364; la differenza si trova rimarcata anche in Borghesi, *Sul Digesto antegiustiniano di mons. Angelo Mai* cit. 49.

tratta dunque di una compilazione cd. a catena⁵⁸.

Nel manoscritto vaticano si sono conservati 311 brani di scritti dei giuristi romani di età classica (Papiniano, Paolo e Ulpiano⁵⁹, oltre ad alcuni brani, tramandati in Vat. fragm. 90-93, tratti da un'opera sugli interdetti di un altro giurista⁶⁰) e di 67 costituzioni imperiali (soprattutto rescritti indirizzati a privati o funzionari imperiali) del terzo e del quarto secolo, alcune delle quali – a causa dello stato del manoscritto – non possono assegnarsi con certezza a un imperatore determinato⁶¹. La raccolta è stata realizzata da un anonimo compilatore in età postclassica⁶².

Alcuni di questi testi erano già noti grazie alla compilazione giustiniana. Altri, invece, erano sconosciuti. Si comprende bene, dunque, come negli anni successivi alla scoperta del palinsesto vaticano l'attenzione degli studiosi si sia concentrata non solo sulle nuove informazioni in esso contenute⁶³, ma anche

⁵⁸ L'efficace espressione, impiegata da Arangio-Ruiz, *Storia*⁷ cit. 297, è stata ripresa anche da Guarino, *Storia*¹⁰ cit. 563, e da Metro, *Le fonti del diritto romano* cit. 100; cfr. anche Id., in Cera-
mi, Corbino, Metro, Purpura, *Roma e il diritto* cit. 286 s.

⁵⁹ Cfr. F. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, 148, *sub a*). È opportuno ricordare che in alcuni casi i testi di parti delle costituzioni imperiali sono riferiti in un frammento dell'opera di un giurista, come nel caso di Vat. fragm. 158 (*Ulpianus l. de excusationibus*), che riporta una *Pars orationis imperatoris Severi*.

⁶⁰ Alcuni studiosi (fra i quali, per esempio, Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 970, e Bolla, *Einige Bemerkungen* cit. 95), hanno voluto identificarlo con Arriano o con Venuleio Saturnino, e dunque – a differenza degli altri giuristi le cui opere sono contenute nella raccolta – con un giurista del II secolo. Contrari alla identificazione con Venuleio Saturnino si sono dichiarati invece, fra gli altri, Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 300 nt. 21, Schulz, *History* cit. 310 nt. 3, Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* cit. 126 s., e Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 152 s., il quale con parte della storiografia precedente ha preferito pensare a un'opera ulpiana tratta dai suoi *commentarii ad edictum*. Sulla questione v. da ultimo, con discussione della letteratura precedente, il contributo specifico di Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 53-80, con un quadro sinottico delle varie opinioni espresse dagli studiosi precedenti (*op. ult. cit.*, 77-80).

⁶¹ Per un prospetto di tali costituzioni v. Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 32 s.

⁶² Sull'opera v. A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte I. Rechtsbildung*, Leipzig 1857, 283 s.; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 969-973; Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 298-302; Schulz, *History* cit. 310 s.; Wenger, *Die Quellen* cit. 543-545; Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 150-162; Id., *Sogenannte Fragments iuris Vaticana* cit. 64 s. Soltanto per ragioni di completezza cito qui anche M. De Filippi, *Fragmenta Vaticana. Storia di un testo normativo*, Bari 1997 (di cui la terza edizione, pubblicata nel 2012, contiene, oltre ad aggiornamenti bibliografici, anche un'appendice con osservazioni sul libro di Fernando Betancourt citato *supra*, § 1, nt. 4). Sul problema della datazione della redazione dell'opera e della possibilità di più edizioni v. *infra*, §§ 4-5.

⁶³ Significativo in tal senso è lo studio di [C.E.] G. Bruns, *Quid conferant Vaticana fragmenta ad melius cognoscendum jus Romanum*, Tubingae 1842. L'importanza della novità rappresentata dalle informazioni fornite dal palinsesto vaticano è sottolineata anche da Borghesi, *Sul Digesto*

sulla possibilità di impiegare il nuovo testo per scoprire le interpolazioni giustiniane⁶⁴.

Letti in parallelo agli analoghi brani pervenuti nel Digesto e nel Codice di Giustiniano, infatti, i testi giurisprudenziali e quelli delle costituzioni imperiali pervenuti grazie all'opera tramandata dal Vat. Lat. 5766 mettono in luce una serie di alterazioni testuali imputabili all'attività dei compilatori. Già Puggé, nell'annotare l'edizione curata da Buchholz⁶⁵, ne aveva individuato un esempio significativo ponendo a confronto il testo di un passo tratto dal terzo libro dei *responsa* di Papiniano che si leggeva in Vat. fragm. 12 con il corrispondente passo che i compilatori giustinianeî hanno tramandato in D. 18.6.19(18).1:

Vat. fragm. 12

Ante pretium solutum domini quaestione mota pretium emptor restituere non cogetur; tametsi maxime fideiussores evictionis offerantur, cum ignorans possidere coeperit. Nam usucapio frustra complebitur anticipata lite, nec oportet evictionis securitatem praestari, cum in ipso contractus limine domini periculum immineat.

D. 18.6.19(18).1

Ante pretium solutum domini quaestione mota pretium emptor solvere non cogetur, nisi fideiussores idonei a venditore eius evictionis offerantur.

Offrendo una spiegazione diversa delle divergenze presenti nei due testi rispetto a quella fornita da Buchholz⁶⁶, Puggé approdava alla conclusione che il

antegiustiniano di mons. Angelo Mai cit. 48: «Dopo averci dato non ha guari due volumi dei preziosissimi scritti degli oratori di Arpino e di Circa, i due più grandi uomini del loro tempo, eccolo [*scil.* monsignor Mai] sollecito a regalarcene un terzo, che se cade ai fratelli nell'età e nella fama degli autori, li vince però forse nella copia e nella novità delle notizie che ci somministra».

⁶⁴ Bruns, *Quid conferant Vaticana fragmenta* cit. 24-33 (spec. 32 s. per le conclusioni), che si richiamava ai confronti operati prima della riscoperta dei *Vaticana fragmenta* da F. Bluhme, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, in *ZGR.* 4, 1820, 347 s., fra un testo del Digesto e un'altra versione dello stesso passo pervenuta al di fuori della compilazione giustiniana per verificare se e con quale portata le tre diverse 'masse' da lui individuate fossero state interpolate in misura diversa da ciascuna delle tre sottocommissioni che secondo la sua teoria si sarebbero occupate di compilare il Digesto, pervenendo alla conclusione che la massa cd. papiniana sarebbe stata interpolata più delle altre due.

⁶⁵ E. Puggé, *Bemerkungen zu der von Hrn. Prof. Buchholz besorgten Ausgabe der Vaticana Fragmenta*, in *RhM. f. Jurispr.* 3, 1829, 438 ss. Sulle edizioni dell'opera v. *infra*, § 4.

⁶⁶ A giudizio di A.A. Buchholz, *Iuris civilis anteiustinianeî Vaticana fragmenta e codice re-scripto ab Angelo Maio edita recognovit, commentario tum critico tum exegetico, nec non quadruplicate appendice instruxit Alex. Aug. de Buchholz, doctor iuris utriusque*, Regimonti Borussos-

passo tramandato nel Digesto era stato interpolato in modo da corrispondere al regime giustiniano riflesso anche nel testo del rescritto che si legge in C. 8.44(45).24 (*Diocl. et Maxim.*, a. 294), mostrando «wie unsicher man gestellt ist, wenn man einmal in der Rechtsgeschichte über den Zustand des klassischen Rechts nur mit einer oder ein paar Digesten- oder Codexstellen Beweis führen kann, während die Behauptung sich nicht anderweitig z. B. durch das Rechtssystem jener Zeit bestätigt finde»⁶⁷. La lettura in parallelo del passo di Papiniano tramandato nel Digesto e della diversa versione che si leggeva nei *Vaticana fragmenta* consentiva così di confermare il sospetto di interpolazione del passo avanzato su altre basi da Cuiacio molto prima che Mai scoprisse il palinsesto vaticano⁶⁸.

Ulteriori confronti testuali fra versioni differenti dello stesso brano mostravano come in alcuni passi del Digesto si parlasse di *traditio*, di *pignus* e di *usurae centesimae* laddove nella loro redazione pregiustiniana si menzionavano ancora la *mancipatio*, la *fiducia* e le *usurae legitimae*; e di certo questi non erano gli unici esempi di alterazioni testuali che risultavano dal confronto di un testo della compilazione giustiniana con l'opera tramandata nel palinsesto vaticano⁶⁹.

Non c'è da stupirsi, allora, se lo studio dei brani giurisprudenziali e dei provvedimenti imperiali riferiti nei *Vaticana fragmenta* ha assunto un ruolo cruciale per diagnosticare le interpolazioni grazie al criterio del confronto testuale, da sempre ritenuto come il criterio più sicuro⁷⁰ per rintracciare nella compilazione di Giustiniano la mano dei suoi commissari⁷¹.

Sulla scia dei pionieristici studi di Gradenwitz la prima critica interpolazionistica si era limitata a contrapporre ciò che era classico a ciò che era giustiniano in base ai postulati per cui «Dies ist von Tribonian und daher ist es nicht vom Classiker» e, specularmente, «Dies ist nicht vom Classiker, und daher ist es von

rum 1828, 13 (nell'apparato), infatti, i compilatori del Digesto avrebbero escerpito il passo o da una revisione dei *responsa* compiuta da Papiniano o da un brano di un altro scritto in cui questo stesso giurista aveva forse mutato l'opinione espressa in precedenza, come sarebbe accaduto anche in altri casi («Forsitan postea ipse Pap. suam sententiam mutavit, quod non semel fecit»).

⁶⁷ Puggé, *Bemerkungen* cit. 441.

⁶⁸ Come ricordato in Buchholz, *Juris civilis antejustinianeae Vaticana fragmenta* cit. 13.

⁶⁹ Cfr. Bruns, *Quid conferant Vaticana fragmenta* cit. 32 s.

⁷⁰ Più sicuro degli altri almeno quando il confronto testuale viene compiuto fra una versione pregiustiniana e una versione giustiniana dello stesso passo, come precisato da L. Chiazzese, *Confronti Testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte generale*, in *AUPA*, 16, 1931 (ma 1933), 4.

⁷¹ In argomento v. da ultimo, M. Avenarius, *Gaio e l'ascesa e il declino della critica delle interpolazioni*, in U. Babusiaux, D. Mantovani (a c. di), *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, Pavia 2020, 778.

Tribonian»⁷². In questo ordine di idee era stato lo stesso Gradenwitz a sottolineare l'importanza del confronto fra un testo dei *Vaticana fragmenta* e la sua versione giustiniana per la scoperta delle interpolazioni⁷³.

In una fase successiva della critica interpolazionistica⁷⁴ le indagini di Solazzi e di Albertario consentirono di compiere un passo, in quanto portarono a comprendere che, soprattutto nei frammenti raccolti nel titolo *de excusatione* dell'opera tramandata dal palinsesto vaticano, si potevano cogliere alterazioni testuali imputabili a un'età precedente a quella di Giustiniano⁷⁵. Adducendo quali esempi le alterazioni riguardanti l'equiparazione della *tutela* e della *cura* riscontrabili nel testo dei *Vaticana fragmenta* e alcuni brani delle *Pauli sententiae*, Schulz era giunto alla conclusione che vi fossero anche interpolazioni pregiustiniane⁷⁶ e, nella sua *History of Roman Legal Science*, considerava «fla-

⁷² Cfr. O. Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887, 43. Per i limiti di questa impostazione v., nella letteratura più recente, quanto osservato in M. Varvaro, *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, in M. Avenarius, Chr. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro (a c. di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionista. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 61 s.

⁷³ Gradenwitz, *Interpolationen in den Pandekten* cit. 17: «Die Vat. fragm. sind ... von bedeutender Wichtigkeit. Dass sie dem justinianischen Texte vorgehen, wo sie ihm widersprechen, ist unzweifelhaft, ebenso dass, wo die Vat. ausführlicher sind, Justinian etwas weggelassen hat. Bedenken können nur da aufsteigen, wo Justinian mehr giebt als die Vat.».

⁷⁴ Mi permetto di rinviare a M. Varvaro, *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae' I. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in *QLSD*. 7, 2017, 251-335, spec. 307 ss., per la necessità di distinguere tra varie fasi dell'interpolazionismo, anche allo scopo di evitare giudizi piuttosto affrettati come quelli che, in una prospettiva metodologica che rinuncia a un corretto inquadramento storico e che non tiene conto di tutti i dati pur presenti nelle fonti, sono stati formulati da D. Mantovani, *La critica del testo del Digesto fra passato e futuro*, in M. Miglietta, G. Santucci, *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae' Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 155-204.

⁷⁵ S. Solazzi, *La minore età*, Roma 1912, 171 ss.; E. Albertario, *Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella cura dei minori*, in *SIGP*. 1, 1912, 41-102, ora anche in Id., *Studi di diritto romano* 1, Milano 1933, 427-473, ove si osserva che le *excusationes* previste per la *tutela* si estesero alla cura dei minori quando essa divenne un ufficio obbligatorio e non più volontario (cfr. la recensione di L. Mitteis, in *ZSS*. 33, 1912, 636 s.; adesivo anche J. Partsch, *Studien zur negotiorum gestio* I, Heidelberg 1913, 93); Id., *Glossemi nel Fr. Vat. 102*, Pavia 1920, anche in Id., *Studi di diritto romano* 5, Milano 1937, 559-567; Id., *Ancora sui glossemi nei frammenti vaticani*, in *RIL*. 55, 1922, 520-526, ora anche in Id., *Studi di diritto romano* 5 cit. 551-558. In argomento v. anche Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 41; Wenger, *Die Quellen* cit. 544 s.

⁷⁶ F. Schulz, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen 1916, 38 e 40.

grante» proprio il caso dei commentari *ad Sabinum* di Ulpiano rimaneggiati in età postclassica, come appunto dimostravano i brani di quest'opera pervenuti nei *Vaticana fragmenta*⁷⁷.

La pubblicazione delle pergamene fiorentine delle Istituzioni di Gaio («PSI» 11.1182) seguita a distanza di pochi anni da quella dei frammenti gaiani provenienti da Ossirinco («P. Oxy.» 17.2103)⁷⁸, del resto, aveva consentito di avviare una riflessione sull'opera tramandata dal celebre palinsesto veronese che aveva imposto un ripensamento degli strumenti e dei metodi con cui fino a quel momento si esercitava la critica del testo⁷⁹. Altri studiosi non mancarono di approfondire il tema delle interpolazioni pregiustiniane⁸⁰ e alla «ältere Arbeitshypothese» dei primi interpolazionisti, cui si è accennato, si sostituì così la «neuere Arbeitshypothese» in base alla quale non ogni alterazione testuale riscontrabile in un testo classico dovesse imputarsi alla mano dei compilatori giustiniane⁸¹, aprendo così la via alla *Textstufenforschung*⁸².

Oltre a quanto osservato da Schulz con riferimento ai commentari *ad Sabinum* di Ulpiano⁸³, può ricordarsi, per esempio, che proprio il palinsesto vaticano tramanda un testo giurisprudenziale (Vat. fragm. 247) tratto dal primo libro di

⁷⁷ Schulz, *History* cit. 213 s.; cfr. Raber, *Fragmenta iuris Vaticana* cit. 231, che ricordava come nel § 3 della const. *Cordi* si alludesse sia a una *vetus editio primae praelectionis* sia a una *nova editio* del commentario ulpiano *ad Sabinum* impiegata dai commissari giustiniane per la compilazione del Digesto.

⁷⁸ Su cui v. ora M. Fressura, *P.Oxy. XVII 2103 e la storia del testo delle Institutiones di Gaio*, in Babusiaux, Mantovani (a c. di), *Le Istituzioni di Gaio* cit. 359-389.

⁷⁹ Cfr. quanto osservato sul punto da E. Levy, *Neue Juristenfragmente aus Oxyrhynchos*, in *ZSS.* 48, 1928, spec. 541 s.

⁸⁰ H. Niedermeyer, *Vorjustinianische Glossen und Interpolationen und Textueberlieferung*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII aprile MCMXXXIII)*, I, Pavia 1934, 351-384; H. Siber, *Das Problem der vorjustinianischen Textveränderungen*, in *op. ult. cit.*, 413-430; E. Albertario, *Glossemi e interpolazioni pregiustiniane*, in *op. ult. cit.*, 385-411. Accanto a questi studi possono ricordarsi negli anni successivi anche quelli di E. Albertario, *Di un nuovo criterio per rintracciare interpolazioni pregiustiniane*, in *SDHI.* 1, 1935, 423; Id., *Ancora dei criteri per rintracciare interpolazioni pregiustiniane*, in *SDHI.* 2, 1936, 158 s.

⁸¹ Cfr. F. Schulz, *Die Ulpianfragmente des Papyrus Rylands 474 und die Interpolationenforschung*, in *ZSS.* 68, 1951, 1-26. Sul punto v., di recente, M. Varvaro, *Lauro Chiazzese, lo studio delle interpolazioni e i confronti 'ritrovati'*, in *TR.* 88, 2020, 614 s. e ivi nt. 52.

⁸² Con riferimento ai *Vaticana fragmenta* v. Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* cit. 44 s., il quale, considerati i risultati proposti nelle indagini di Niedermeyer, Schulz, Wolff e Volterra, era giunto alla conclusione che la maggior parte delle interpolazioni pregiustiniane si sarebbero compiute nella parte occidentale dell'impero romano in un periodo compreso fra i primi anni e la metà del IV secolo d.C. Per un efficace quadro di sintesi di questa evoluzione nella critica testuale v., con riferimenti bibliografici, Raber, *Fragmenta iuris Vaticana* cit. 231.

⁸³ Sui cui rimaneggiamenti in età pregiustiniana può leggersi anche quanto notato da Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* cit. 285.

una *secunda editio de iurisdictione tutelariorum* di Paolo che testimonia la realizzazione di nuove edizioni dei testi giurisprudenziali effettuata in età postclassica⁸⁴.

Superato l'approccio che aveva caratterizzato la prima fase della critica interpolazionistica, dunque, è oggi riconosciuto comunemente che, per quanto i testi tramandati da quest'opera siano di certo più vicini agli originali rispetto a quelli trasmessi nel Digesto o nel Codice di Giustiniano, conservando ancora memoria di riferimenti a giuristi più antichi o a discussioni giurisprudenziali non più presenti nella versione giustiniana, essi non possono considerarsi immuni da alterazioni pregiustiniane⁸⁵.

Si deve a Siber l'osservazione che nella raccolta vi sono alcune parti non del tutto armonizzate con il resto dell'opera: accanto a passi che prevedono la convalida della donazione nulla fatta dal *pater familias* al figlio e non revocata prima della sua morte (per esempio Vat. fragm. 281, ma anche Vat. fragm. 274, 277, 278, 281 e 290-292), ve ne sono anche altri (come Vat. fragm. 294-296) che non conoscono tale possibilità⁸⁶. Questi ultimi gruppi di passi, chiamati 'isole' da Felgentraeger, sembrano tradire un'origine diversa rispetto a quella da cui derivano le altre parti del testo e potrebbero essere stati tratti da originali in cui apparivano come annotazioni oppure da copie intermedie in cui erano già stati incorporati nel testo⁸⁷. La *Textstufenforschung*, del resto, parte dal convincimento che fra le edizioni più antiche delle opere dei giuristi classici, ancora scritte su rotoli di papiro, e quelle trascritte nel nuovo formato del *codex*, vi sia stata almeno una copia intermedia (realizzata intorno al 300 d.C.)⁸⁸.

⁸⁴ Come non è sfuggito a Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* cit. 66 e 172.

⁸⁵ Sul punto v. anche S. Riccobono, *Punti di vista critici e ricostruttivi. A proposito della Dissertazione di L. Mitteis 'Storia del diritto antico e studio del diritto romano'*, in *AUPA*. 12, 1929, 569 s., con la precisazione che si tratta di interpolazioni sostanziali, come quelle riscontrabili in Vat. fragm. 50, ove si trova già un'alterazione testuale che compare anche in D. 7.1.4 (Paul. 2 ad ed.), o in Vat. fragm. 55; Id., *Formazione del domma della trasmissibilità all'erede dei rapporti sotto condizione fr. 23. D. XXIII, 4, Afr. VII qu. e V. F. 55*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1925, 363 ss.; F. Ebrard, *Die Digestenfragmente ad formulam hypothecariam und die Hypothekarezeption*, Leipzig 1917, 143 s.; H. Siber, *Confirmatio donationis*, in *ZSS*. 53, 1933, 100; Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 41; Chiazzese, *Introduzione*³ cit. 244 (sulla scia del suo maestro Riccobono); Arangio-Ruiz, *Storia*⁷ cit. 298; Raber, *Fragmenta iuris Vaticana* cit. 231 s.

⁸⁶ Siber, *Confirmatio donationis* cit. 100.

⁸⁷ Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 38. Sulla questione delle possibili riedizioni della raccolta v. *infra*, nel testo, § 6.

⁸⁸ Cfr. Voß, *Fragmenta Vaticana* cit. 626: «Die Textstufenforschung rechnet vielmehr seit den Erstausgaben der spätclass. Juristenschriften mit mindestens einer Abschrift um 300, die die urspr. Buchrollentexte in Codices übertragen hatte und als Quelle für Schreiberversehen und redaktionelle Eingriffe in Frage kommt».

I testi dei provvedimenti imperiali tramandati dai *Vaticana fragmenta* risultano di fondamentale importanza per rendersi conto dell'attività di riduzione o di sunteggiatura che è stata compiuta da parte di giuristi, magistrati e funzionari imperiali, ma anche da parte dei compilatori delle raccolte private o ufficiali delle costituzioni imperiali, in relazione alla quale si è proposto di parlare di 'massimazione'⁸⁹. Il confronto dei testi delle costituzioni trasmesse dal palinsesto vaticano⁹⁰ con quelli degli stessi provvedimenti pervenuti per altra via, infatti, consente di rendersi conto del modo e delle tecniche con cui tale attività fu compiuta e della profondità degli interventi di volta in volta operati⁹¹. Paradigmatico, per fare un esempio, è il raffronto fra il testo di una costituzione di Costantino riferita in *Vat. fragm.* 249 (in cui il provvedimento appare lungamente motivato e conserva ancora la formula vocativa rivolta al *praefectus urbi* Massimo cui è indirizzato) e i brani della stessa costituzione pervenuti in *Cons.* 9.13; *C.Th.* 3.30.2; *C.Th.* 8.2.1 pr.; *C.* 8.53.25 e *C.* 5.37.21⁹².

Si può ipotizzare in ogni caso che anche i provvedimenti tramandati soltanto

⁸⁹ E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del Congresso della Società Italiana di Storia del diritto*, Firenze 1971, 821-1097, ora anche in Id., *Scritti giuridici VI. Le fonti*, Napoli 1994, 3-279. Sul fenomeno v. anche G.G. Archi, *Sulla cosiddetta 'massimazione' delle costituzioni imperiali*, in *SDHI.* 52, 1986, 161-194, con osservazioni e puntualizzazioni sul significato tecnico con cui intendere i termini 'massimare' e 'massimazione' in relazione all'esperienza giuridica romana (*op. ult. cit.*, spec. 162-168).

⁹⁰ Al riguardo Liebs, *Sogenannte Fragmenta iuris Vaticana* cit. 64, ha parlato di «ungekürzte Kaiserkonstitutionen», mostrando così di credere che si tratterebbe di testi non sottoposti a tagli.

⁹¹ Come notato da Volterra, *Il problema del testo* cit. 946 [= *Scritti VI* cit. 128], lo studio delle *inscriptiones* dei provvedimenti imperiali che ci sono noti grazie ai *Vaticana fragmenta* consente di notare che esse sono analoghe alle *inscriptiones* che si trovano nelle citazioni che i giuristi fanno delle costituzioni imperiali, vale a dire con «il nome dell'imperatore non preceduto dall'appellativo *imperator* e seguito dal nome del destinatario al dativo». Per altre osservazioni sulle *inscriptiones* e *subscriptiones* delle costituzioni imperiali tramandate dai *Vaticana fragmenta* può vedersi Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 155.

⁹² Sul confronto v. Volterra, *Il problema del testo* cit. 1030-1033 [= *Scritti VI* cit. 212-215], che però non ha considerato il testo di *C.Th.* 3.30.2. Fra gli ulteriori utili confronti Volterra ha addotto (*op. cit.*, 1034 ss. [= *Scritti VI* cit. 216 ss.]) quello tra *Vat. fragm.* 280 e *C.* 3.29.7 (a. 286), relativo a una costituzione di Diocleziano e Massimiano ad Aurelio Ammiano; quello fra *Vat. fragm.* 282 e *C.* 8.53(54).6 (a. 286) e *C.* 3.29.4 (a. 286), che riguarda un rescritto di Diocleziano e Massimiano a una certa Calpurnia Aristenete; quello tra *Vat. fragm.* 283 e *C.* 8.54(55).2, relativo a un rescritto di questi stessi imperatori ad Aurelio Carrenoni (Aurelio Zenoni, nella versione del Codice giustiniano); quello tra *Vat. fragm.* 288 e *C.* 8.53(54).4 (a. 280), concernente un rescritto di Probo a una certa Massicia o Marscia tratto dal XIII libro del *Codex Gregorianus*; o quello tra *Vat. fragm.* 293 e *C.* 4.38.4 (a. 293), relativo a un rescritto di Diocleziano e Massimiano indirizzato a un certo Aurelio Luciano. Dal canto suo un'allieva di Volterra di recente scomparsa, Daniela Piattelli, aveva addotto anche il confronto fra *Vat. fragm.* 249, da un lato, e *C.Th.* 8.12.1 pr., *C.* 8.53.25, *C.* 5.37.21 e *Cons.* 3.12 dall'altro (Piattelli, *Vaticana Fragmenta* cit. 574).

dai *Vaticana fragmenta* per i quali non abbiamo altre versioni con cui confrontarli siano andati incontro a un'opera di 'massimazione'. Ciò sarebbe accaduto, per esempio, al breve testo del rescritto di Diocleziano e Massimiano in materia di usufrutto trasmesso in Vat. fragm. 42, che, senza fare alcuna allusione al caso di specie che dovette sollecitare la risposta della cancelleria dei tetrarchi, ci fa conoscere semplicemente il principio di diritto secondo cui «*Fructuario superstitite licet dominus proprietatis rebus humanis eximatur, ius utendi fruendi non tollitur*»⁹³. Lo stesso può ripetersi anche per i rescritti di questi stessi imperatori trasmessi in Vat. fragm. 43 e 315.

4. La prima edizione del testo dei *fragmenta iuris civilis* tramandato dalla *scriptura inferior* del Vat. Lat. 5766 è stata pubblicata da Mai a Roma nel 1823⁹⁴ prendendo a modello l'*editio princeps* delle Istituzioni di Gaio data alle stampe a Berlino pochi anni prima⁹⁵. Un'altra edizione veniva pubblicata nello stesso anno a Parigi dagli editori della rivista *Thémis* e una terza vedeva la luce l'anno successivo nella capitale tedesca⁹⁶. Da alcune lettere risulta che all'edizione del testo aveva collaborato non solo Friedrich Bluhme, espressamente menzionato nelle pagine iniziali dell'*editio princeps*⁹⁷, ma anche Niebuhr (a seguito della

⁹³ Un riferimento alle *preces* del richiedente si trova invece, per esempio, nel testo del rescritto di Caracalla tramandato in Vat. fragm. 228, o di quelli di Diocleziano e Massimiano trasmessi in Vat. fragm. 278-280, 282.

⁹⁴ Mai, *Iuris ciuilis anteiustinianei reliquiae ineditae* cit. Per una critica di questa edizione può vedersi Schröter, *Uebersicht* cit. 374 s., ove era formulato l'auspicio che l'opera venisse pubblicata in una nuova edizione critica del testo che superasse i limiti dell'*editio princeps*; Schrader, *Neuentdeckte Quellen* III cit. 167-169.

⁹⁵ Goeschen, *Praefatio*, in *Gaii Institutionum* cit.

⁹⁶ Cfr. Schröter, *Uebersicht* cit. 371-373; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 972; Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts* cit. 388; J.M. Coma Fort, *Índice Comentado de las Colecciones de Fuentes del Corpus Iuris Civilis*, Cizur Menor 2008, 286.

⁹⁷ Mai, *Iuris ciuilis anteiustinianei reliquiae ineditae* cit. XIII s.: «percommode accidit, ut in bibliotheca vaticana studiorum suorum causa versaretur v. cl. Fridericus Bluhmius hamburgensis iuris consultus, et in halensi academia doctor; qui doctrinae exquisitae atque humanitatis eximiae iuuenis sponte se mihi adiutorem obtulit ad codicem quidem cum apographo meo conferendum, ad desperatos aliquot locos pervicacia vincendos, atque ad criticam mecum lucem, donec Romae versatus est, recentibus a praelo plagulis impertiendas»; cfr. Schröter, *Uebersicht* cit. 373 s.; Bethmann-Hollweg, *Praefatio*, in *Locorum ex iure Romano anteiustiniano ab incerto scriptore collectorum fragmenta* cit. VIII. Lo stesso Bluhme ricorda il tempo dedicato a curare l'edizione dei frammenti vaticani e la fretta con cui aveva dovuto lavorare in un clima poco disteso in cui dominavano il sospetto per gli altri studiosi e la gelosia per i manoscritti custoditi nella Vaticana: v. F. Blu[h]me, *Iter italicum*, III. *Archive, Bibliotheken und Inschriften in der Stadt Rom*, Halle 1830, 96 e nt. 163: «Da der Druk schon beginnen solte, als ich zu der Arbeit hinzutrat, so konte ich, aller Hülfmittel enblöst, nur in groester Hast hin und wieder eine übereinstimmende Stelle

riappacificazione che aveva posto fine ai contrasti iniziali con Mai⁹⁸), anche se il suo nome non si trova menzionato nella prefazione dell'opera⁹⁹.

Seguirono altre edizioni¹⁰⁰, fra le quali una menzione particolare spetta a quella curata da Buchholz¹⁰¹. Fra le ultime possono ricordarsi l'edizione pubblicata nella *Collectio librorum iuris anteiustiniani* da Mommsen nel 1890¹⁰² e quella, curata da Kübler, data alle stampe nel 1927 in seno alla sesta

aus den justinianischen Quellen anführen und vergleichen. Die Hauptsache blieb mir die strengste Revision der Handschrift, welche freilich jetzt mit viel größerem Erfolge wiederholt werden könnte, so wie die Anordnung der Pergamentstreifen, um alle durchschnittenen Blätter wieder gehörig zusammenzufügen, und die richtige Titelfolge auszumitteln».

⁹⁸ Cfr. Varvaro, *Der 'Glücksstern' Niebuhrs* cit. 76 nt. 182.

⁹⁹ Cfr. L. Moscati, *Sul Codice Teodosiano 1-3*, in *Riv. st. dir. it.* 62, 1989, 412; Coma Fort, *Índice Comentado* cit. 285 nt. 2087.

¹⁰⁰ Per un quadro di tali edizioni v. Wenger, *Die Quellen* cit. 543, e da ultimo Coma Fort, *Índice Comentado* cit. 287 s.

¹⁰¹ Buchholz, *Iuris civilis anteiustinianei Vaticana fragmenta* cit.

¹⁰² Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. L'edizione contiene correzioni rispetto a quella precedente e alcuni miglioramenti basati su alcuni controlli effettuati da Krüger (cfr. *op. ult. cit.*, 14), ma in alcuni casi non avverte, come sarebbe stato opportuno, degli interventi editoriali: per esempio, nel testo di Vat. fragm. 38 (*op. ult. cit.*, 29) il nome di 'Eugraphius' è reso senza avvertire della correzione ortografica in 'ph' della 'f' presente sul manoscritto vaticano, dove si legge 'Eugrafius' (v. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 280). Quella di Mommsen rappresenta la base di altre edizioni, come quella dei *Textes de droit romain* di Girard (a partire dalla seconda edizione); quella di J.E. Spruit, K.E.M. Bongenaar, *Fragmenta Vaticana, Collatio, Consultatio, Scholia Sinaitica, Probus [Het sten erfdeel van de Klassieke romeinse juristen]* 4. *Verzameling van prae-justiniaanse juridische geschriften met vertaling in het Nederlands*, Zutphen 1987; quella di A. Castresana Herrero, *Fragmentos Vaticanos. Estudio preliminar de Álvaro D'Ors. Traducción de Amelia Castresana Herrero*, Madrid 1988. Sull'edizione pubblicata da Mommsen nel 1890 si basa anche il testo dell'edizione di Giovanni Baviera (1875-1963) per il testo riprodotto nel II volume dei *FIRA* con alcune minime varianti («paucissimis mutatis»), che tuttavia contiene alcuni errori di trascrizione, come, per esempio, nella *subscriptio* della costituzione trasmessa da Vat. fragm. 33, nella quale in luogo di 'idib. Aug.' (da sciogliere in: *idibus Augusti*), per esempio, si legge 'ibid. Aug.' (Baviera, *FIRA*² II cit. 468; lo stesso errore si ritrova già nella prima edizione del secondo volume dei *FIRA* pubblicata nel 1940); vi sono però anche altre sviste, come per esempio l'indicazione dell'anno 398 per la costituzione tramandata in Vat. fragm. 43 (e nota anche da C. 3.33.11), che invece è stata emessa nel 298. Non del tutto felice può giudicarsi inoltre la scelta di indicare le lacune del testo che non è stato possibile colmare con un numero variabile di punti (per esempio 8 punti in Vat. fragm. 27 o Vat. fragm. 31: *op. ult. cit.*, 468; 6 punti in Vat. fragm. 37: *op. ult. cit.*, 471 s.; addirittura 8 o 6 punti in Vat. fragm. 28: *op. ult. cit.*, 468). A dispetto dell'impressione che potrebbero dare al lettore, infatti, tali punti non corrispondono al numero di lettere probabilmente mancanti nel testo. Basta dare uno sguardo ai corrispondenti luoghi dell'*editio minor* pubblicata da Mommsen nel 1890 (*Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit.), per rendersi conto che le lacune indicate da Baviera con soli 6 o 8 punti hanno un'ampiezza che può accogliere all'incirca 36 lettere.

edizione di *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt* di Huschke¹⁰³.

Un facsimile di un foglio del manoscritto si trova in calce all'edizione del testo pubblicata nel 1833 per il *Corpus Bonnense* da Moriz August von Bethmann-Hollweg dopo avere collazionato il testo con la *scriptura inferior* del palinsesto vaticano e averne tratto una copia¹⁰⁴. L'apografo realizzato in seguito da Detlef Detlefsen su incarico di Mommsen rispondeva al desiderio da quest'ultimo espresso alcuni anni prima in una lettera indirizzata a Giovan Battista de Rossi¹⁰⁵. Tale apografo fu stampato a Berlino nel 1860¹⁰⁶ con appositi caratteri onciali che l'Accademia Prussiana delle Scienze aveva fatto fondere per questo scopo e che imitavano per quanto possibile quelli dell'originale arrivando a

¹⁰³ B. Kübler, in *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias in usum maxime academicum compositas a Ph. Eduardo Huschke editione sexta aucta et emendata ediderunt E. Seckel et B. Kuebler* II.2, Lipsiae 1927, 207-323 (n.v.).

¹⁰⁴ Bethmann-Hollweg, *Praefatio*, in *Locorum ex iure Romano anteiustiniano ab incerto scriptore collectorum fragmenta* cit. xi: «Cum nos editionem praepararemus, ante omnia sperabamus fore, ut ipsius codicis Vaticani denuo inspiciendi atque conferendi copia nobis fieret; id quod fortuna nobis invidit». Allo *specimen* della scrittura del codice vaticano si allude nella pagina successiva della prefazione.

¹⁰⁵ Mommsen a de Rossi, Breslavia 21.7.1855. Il testo integrale della lettera è trascritto in M. Buonocore (a c. di), *Lettere di Theodor Mommsen agli Italiani* I, Città del Vaticano 2017, 429 s., qui 430: «... non voglio finire senza pregarla di pensare, se mai si darà l'occasione, al mio assai vecchio desiderio d'aver un facsimile esattissimo de' frammenti iuris Anteiustiniani Vaticani, di cui pagherò con piacere le spese. Non so come stanno ora gli ostacoli, ma questo so, ch'Ella se è possibile mi servirà anche per questa parte de' miei studj». Tali ostacoli sembrano quelli cui si accenna in Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 379: «Aliquanto post ego ipse, cum magis quam nunc in studiis hisce versabar, Romae degens libri ut copia mihi fieret nihil intemptatum reliqui neque tamen quae tum erant obstacula superare potui. Desiderium tamen remansit». In seguito, in occasione della redazione del *Corpus Inscriptionum Latinarum*, fu possibile accedere non solo alle iscrizioni latine, ma anche ai codici palinsesti custoditi nella Biblioteca Vaticana. Come ricorda Mommsen, Detlefsen collazionò direttamente sul codice vaticano il testo dell'edizione di Bethmann-Hollweg (citata *supra*, § 1, nt. 4), registrando non soltanto le varianti di lettura riscontrate, ma anche le annotazioni e tutte le abbreviature. La copia così realizzata, impiegata come base dell'edizione che Mommsen stava preparando, fu poi trasferita alla *Königliche Bibliothek* di Berlino (oggi: *Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz*); v. *op. ult. cit.*, 379 s.: «meo iussu Detlefsenus textum Hollwegianum cum codice ita contulit, ut non solum variam lectionem enotaret, sed etiam notas omnes litterasque singulares in librum transferret; unde natum codicis exemplum ad paginas versusque eius digestum mihi transmisit editionis huius fundamentum et iam absoluta ea illatum bibliothecae regiae Berolinensi»; cfr. Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 13.

¹⁰⁶ Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. L'esemplare personale di Mommsen con sue annotazioni autografe è custodito oggi a Berlino nell'Archivio della *Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften* (Berlin, Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Nachlass Mommsen, 35).

riprodurre anche i nessi (cd. *litterae contignatae*)¹⁰⁷, in modo da facilitare così l'esercizio della critica testuale mettendo a disposizione un'immagine di quanto poteva scorgersi nella *scriptura inferior* del manoscritto vaticano¹⁰⁸.

5. Non sappiamo chi sia stato l'autore della raccolta. Si è pensato a un compilatore non molto abile¹⁰⁹. Non si conoscono, inoltre, il luogo e il metodo con cui egli ha lavorato; né può dirsi a quali raccolte precedenti abbia attinto.

Fra le questioni ancora aperte vi è quella che riguarda la determinazione del periodo in cui fu compiuta la raccolta di testi giurisprudenziali e di costituzioni imperiali tramandata in modo frammentario dal Vat. Lat. 5766. All'indomani della riscoperta Mai aveva immaginato un momento compreso fra la redazione del codice Ermogeniano e quella del codice Teodosiano¹¹⁰. Ad avviso di Schröter, invece, la compilazione andrebbe datata fra il 426, anno di emanazione della legge delle citazioni¹¹¹, e il 438, anno di emanazione del *Codex Theodosianus*¹¹². A un arco di tempo più ampio aveva pensato Schrader, il quale, tenendo fermo come *terminus ante quem* l'anno di emanazione del *Codex Theodosianus*, aveva anticipato il *terminus post quem* al 372, che è l'anno di emanazione della più recente delle costituzioni incluse nella raccolta (Vat. fragm. 37)¹¹³. Bethmann-Hollweg ha pensato, genericamente, all'età costantiniana¹¹⁴, mentre Chiazzese a un periodo compreso tra la fine del IV e gli inizi del V secolo¹¹⁵.

In effetti, a orientare verso l'ipotesi di una raccolta compilata sotto Costantino starebbe il dato, non sfuggito agli studiosi, che nelle *inscripciones* delle costituzio-

¹⁰⁷ Come notato da Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 388 («Contignatae litterae inveniuntur solummodo in versibus extremis»), i nessi si riscontrano solo in finale di rigo.

¹⁰⁸ Cfr. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 380; Id., *Collectio librorum iuris anteiustinianiani* III cit. 13 s.

¹⁰⁹ In questo ordine di idee v. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 400 s., che ha parlato di un «homo semidoctus» (v. anche Id., *Collectio librorum iuris anteiustinianiani* III cit. 11, ove si allude a un «homo indiligens et parum sibi constans»); Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 301, discorreva di una raccolta «ohne Geschick gemacht».

¹¹⁰ Mai, *Iuris ciuilibus anteiustinianei reliquiae ineditae* cit. XII.

¹¹¹ Secondo Riccobono, *Punti di vista critici e ricostruttivi* cit. 569, invece, la raccolta sarebbe stata compilata fra il IV e il V secolo, ma prima di questa data.

¹¹² Schröter, *Uebersicht* cit. 370, in ciò seguito da Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 283. In effetti, come ricordato da Arangio-Ruiz, *Storia*⁷ cit. 372, il compilatore della raccolta non doveva conoscere il *Codex Theodosianus*, in quanto riferisce qualcuna delle costituzioni in esso incluse, ma in una «lezione indipendente e più genuina»; nello stesso senso v. anche Guarino, *Storia*¹⁰ cit. 563.

¹¹³ Schrader, *Neuentdeckte Quellen* cit. 169.

¹¹⁴ Bethmann-Hollweg, *Locorum ex iure Romano anteiustinianiano ab incerto scriptore collectorum fragmenta* cit. XIV.

¹¹⁵ Chiazzese, *Introduzione*³ cit. 244.

ni gli imperatori precedenti a Diocleziano comparirebbero con il nome o il nome preceduto da *'imp.'*¹¹⁶ e Diocleziano e Costanzo Cloro con il nome o il nome accompagnato dalla dicitura *'divi'* (Vat. fragm. 270, 297, 312)¹¹⁷, mentre Costantino è indicato come *'dominus'* (Vat. fragm. 273), o accompagnato dalla dicitura *'et Caess.'* (Vat. fragm. 249, 273 e 287) o *'Augg. et Caess.'* (Vat. fragm. 33-36)¹¹⁸.

A raccogliere ancora i maggiori consensi, anche nella manualistica¹¹⁹, è l'ipotesi di datazione suggerita da Mommsen, secondo cui le costituzioni del 330 (Vat. fragm. 248), del 337 (Vat. fragm. 35)¹²⁰ e del 369/372 (Vat. fragm. 37) tramandate nella parte superstite della raccolta a noi nota grazie al palinsesto vaticano sarebbero frutto di un'aggiunta posteriore, sicché il nucleo originario dell'opera doveva essere già definito poco dopo il 318¹²¹. L'ipotesi sembra plausibile se si pensa che le tre costituzioni sono *leges generales*, mentre quelle del nucleo originario sono rescritti, e anzi – come si vedrà – apre la via all'idea che anche altre *leges generales* di Costantino, come quella tramandata in Vat. fragm. 249, che è del 316, o quelle contenute in passi così lacunosi da non consentire di individuarle immediatamente come tali (per esempio Vat. fragm. 38-40), possano essere state aggiunte in un momento successivo¹²².

Per Karlowa, invece, la presenza di queste costituzioni più tarde sarebbe da spiegare piuttosto con l'incapacità dell'anonimo compilatore di conformarsi, in questo come in altri aspetti, a criteri unitari; d'altra parte, la circostanza che

¹¹⁶ Il dato va però considerato alla luce della precisazione che in alcuni casi, in realtà, tale titolatura non è presente nel palinsesto vaticano, ma è stata integrata dagli editori, come, per esempio, in Vat. fragm. 228 (contro l'integrazione proposta da Mommsen v. ora Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 219); 266a; 267; mentre in altri casi il titolo *imp.* non è stato neppure integrato dagli editori, come in Vat. fragm. 19 e 21.

¹¹⁷ Anche con riferimento a questo dato va precisato che ciò non accade, per esempio, in Vat. fragm. 22; 23; 41.

¹¹⁸ Cfr. Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 30.

¹¹⁹ Per qualche esempio v. Arangio-Ruiz, *Storia*⁷ cit. 372; Cervenca, in Talamanca (sotto la direzione di), *Lineamenti* cit. 620; Metro, in Cerami, Corbino, Metro, Purpura, *Roma e il diritto* cit. 242.

¹²⁰ Stando alla *subscriptio*, si tratta di una copia della costituzione di Costantino trasmessa dal prefetto del pretorio al *corrector* del Piceno che l'ha ricevuta ad *Alba Fucens* (o *Fucentia*) il 18 settembre. Da un estratto del provvedimento riferito con alcune varianti in C.Th. 3.1.2 risulta che il suo destinatario era il prefetto del pretorio Gregorio e che la costituzione, secondo la *subscriptio*, sarebbe stata promulgata nel 337 a Costantinopoli, e dunque in Oriente (per la questione v. F.A. Schilling, *Bemerkungen über Römische Rechtsgeschichte. Eine Kritik über Hugo's Lehrbuch der Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian*, Leipzig 1829, 393 s. nt. 1090, con citazione di ulteriore bibliografia).

¹²¹ Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 403 ss.; nello stesso senso: Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 29 s.; Wenger, *Die Quellen* cit. 543.

¹²² V. *infra*, § 6.

nel testo di Vat. fragm. 66 – il cui testo comincia con una lacuna – sia possibile ravvisare una delle *notae* di Ulpiano a Papiniano potrebbe militare soltanto in favore di una datazione anteriore all’emanazione della cd. legge delle citazioni emessa nel 426 d.C., che ribadì il divieto di usarle in giudizio, ma non potrebbe fare pensare a un momento anteriore a quello in cui il divieto fu disposto nel 321¹²³, in quanto la raccolta trasmette costituzioni da cui è stato cancellato, anche se in modo non sistematico, il nome dell’imperatore Licinio¹²⁴.

La riflessione sul punto è stata ripresa da altri autori. Schulz, per esempio, ha pensato a un momento di poco successivo al 318¹²⁵, e anche Felgentraeger ha collocato la compilazione della raccolta intorno al 320¹²⁶, pur dubitando che nel testo di Vat. fragm. 66 possa ravvisarsi una nota di Ulpiano a Papiniano¹²⁷. A suo giudizio, in ogni caso, quest’ultimo dato non sarebbe in sé non decisivo, in quanto il divieto di impiegare le note di Paolo e Ulpiano a Papiniano disposto in C.Th. 1.4.1 (a. 321) non sembra osservato in modo rigoroso, come dimostrerebbe il fatto che il compilatore talora (Vat. fragm. 32, 33, 274) non ha tenuto conto della *damnatio memoriae* disposta a carico di Licinio nel 16 maggio del 324, mentre in altri casi il suo nome è stato cancellato¹²⁸.

Non sono mancate ulteriori proposte di datazione. Secondo De Filippi la raccolta sarebbe stata cominciata intorno alla data di abdicazione di Diocleziano nel 305 e pubblicata intorno al 315-318, ma di certo prima del 321, come dovrebbe dedursi dalla presenza in Vat. fragm. 66 di una nota di Ulpiano ai *responsa* di Papiniano, il cui uso era stato vietato da Costantino con un provvedimento del

¹²³ Cfr. C.Th. 1.4.1.

¹²⁴ Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 971: «Daß einzelne solcher *leges* aufgenommen sind, möchte ich auch nicht auf Hinzufügung von seiten Späterer, sondern auch die auch sonst ersichtliche große Inkonsequenz des Kompilators zurückführen». Sul punto v. criticamente anche Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 29 s.: «Die Lücke zu Beginn von 66 solle nur die Einführung mit item zulassen, 65 werde aber am besten durch Pap. 7 resp. (D. 22. 1. 8) ergänzt. Gerade Vat. 269, wo Ulp. in der Inscriptio und dem Text steht, muß zur Vorsicht mahnen. Selbst wenn man aber annehmen wollte, daß hier eine solche Note vorläge, wird man darauf keine entscheidenden Schlüsse aufbauen können. Das Verbot scheint, wie etwa die Fragmente aus Papinians *Responsa* ausweisen, nicht streng beachtet worden zu sein».

¹²⁵ Schulz, *History* cit. 311.

¹²⁶ Nello stesso senso v. Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 151; Id., *Sogenannte Fragmenta iuris Vaticana* cit. 64.

¹²⁷ Ne ha dubitato, sulla scia di Huschke, anche O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I, Lipsiae 1889, col. 912 nt. 2, che ha congetturato un possibile errore di copiatura da parte del *librarius*.

¹²⁸ Cfr. Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 11; Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 29-31. Sulla rilevanza di tale elemento per la datazione della compilazione tramandata dal palinsesto vaticano possono vedersi gli studiosi richiamati da ultimo in Sperandio, *Il ‘Digesto Antegiustiniano’* cit. 14-16. Per una diversa spiegazione v. quanto si osserverà *infra*, nel testo.

321¹²⁹. La circostanza che nel testo di Vat. fragm. 273, ove Costantino è indicato come *dominus* e non come *divus*, ha indotto Raber a immaginare una data intorno al 318 o di poco successiva¹³⁰. Quest'ultimo elemento, tuttavia, non può ritenersi in sé decisivo, perché si riscontra anche in Vat. fragm. 288 con riferimento a Probo, che fu imperatore dal 276 al 282. Per entrambi i casi si può ipotizzare, allora, un'indicazione riportata meccanicamente dal compilatore dell'opera, il quale si è limitato a riprodurre quanto leggeva nel testo da cui attingeva.

6. A considerare con occhio critico tutti gli argomenti finora proposti dagli studiosi che se ne sono occupati, sembra da condividere la conclusione che l'opera oggi nota come *Vaticana fragmenta*, con ogni probabilità, conobbe più edizioni, nelle quali a un nucleo originario furono aggiunti testi giurisprudenziali e costituzioni imperiali¹³¹. Una di queste edizioni potrebbe darsi in un momento vicino al 400¹³².

D'altra parte, se tale opera fu compilata non a scopo didattico¹³³, ma – come in genere si ritiene¹³⁴ – per le esigenze della prassi dei tribunali¹³⁵ e senza intenti

¹²⁹ Cfr. De Filippi, *Fragmenta Vaticana* cit. 19.

¹³⁰ Raber, *Fragmenta iuris Vaticana* cit. 238.

¹³¹ Cfr. già, in tale direzione, Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 31; più di recente: Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 152.

¹³² Così Liebs, *Sogenannte Fragmenta iuris Vaticana* cit. 65. In questo senso, da ultimo, anche Sperandio, *Il 'Digesto Antegiustiniano'* cit. 12 ss., che sulla scia di Liebs ha pensato a una prima edizione della raccolta databile al 318-320 e ad alcune edizioni successive, la terza delle quali – ipotizzabile, come pensava anche Liebs, intorno al 400 – potrebbe essere stata realizzata molto probabilmente a Lione; in questa nuova edizione, infatti, sarebbero stati aggiunti il testo di una costituzione degli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano (Vat. fragm. 37) emessa a Treviri il 3 novembre del 369 e inviata in copia al governatore della provincia *Lugdunensis (rectius: della provincia della Gallia Lugdunensis I)* nel 372 (come già notato da Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 159) nonché i frammenti tratti dal libro anonimo in materia di interdetti e alcuni scolii apposti ai frammenti dei titoli *de re uxoria* e *de donationibus (op. ult. cit., 25)*.

¹³³ Come ipotizzato da Mai, *Iuris ciuilis anteiustinianei reliquiae ineditae* cit. XII ('*ob iuuanda discentium studia*'). Che l'opera potesse essere un manuale didattico è stato pensato da Piattelli, *Vaticana Fragmenta* cit. 574.

¹³⁴ E dunque senza considerare le posizioni di chi, come Voß, *Fragmenta Vaticana* cit. 627, ha preferito esercitare con prudenza l'*ars nesciendi*, affermando che «Ob die F. V. der Praxis oder der Ausbildung dienten, ist ungewiß».

¹³⁵ Così già Schröter, *Uebersicht* cit. 370, secondo cui si tratterebbe di un'opera privata destinata alla prassi e realizzata in esecuzione della legge delle citazioni in cui furono inserite le costituzioni imperiali ritenute importanti dal compilatore; Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte I* cit. 283; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte I* cit. 972; Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts* cit. 388, il quale ha però ipotizzato che la raccolta, realizzata principalmente a scopi pratici, potrebbe essere stata impiegata anche a scopi didattici (in senso analogo v. anche Metro, in Cerami, Corbino, Metro, Purpura, *Roma e il diritto* cit. 242), come potrebbe desumersi dalla

di natura scientifica¹³⁶, come fa inclinare a credere la circostanza che fra gli scritti giurisprudenziali sembra considerata soprattutto la cd. *Praktikerliteratur*¹³⁷, è ragionevole pensare che proprio per rispondere a tali esigenze si sia pensato ad aggiornarla aggiungendo nuovi materiali ritenuti utili. Come si è ricordato¹³⁸, già Schulz aveva pensato che i tre passi tratti dai *quaestionum libri* di Papiniano riferiti da Vat. fragm. 224-226 sarebbero stati innestati solo in un secondo momento all'interno del titolo *de excusatione*.

Va precisato, tuttavia, che non vi sono elementi sicuri per stabilire con esattezza quante copie manoscritte e quanti strati testuali separano il nucleo originario della compilazione dal momento nel quale fu esemplato il manoscritto i cui fogli furono poi riutilizzati, insieme a quelli provenienti da altri codici, per ricopiarvi il testo di Cassiano. Se il primo nucleo della raccolta risale davvero all'età di Costantino¹³⁹, non può escludersi che il manoscritto in nostro possesso (da datare con ogni probabilità al V secolo d.C.¹⁴⁰) sia stato ricopiato in un'epoca in cui la raccolta inglobava già un numero imprecisabile di strati che potrebbe essere anche superiore a tre.

All'opera di copiatura vanno imputati fenomeni come l'erroneo scioglimento di sigle presenti nell'antigrafo. Per fare un esempio, ciò è accaduto di sicuro nel testo di un passo di Paolo tramandato in Vat. fragm. 47. In questo caso, infatti, nella *scriptura inferior* del manoscritto si legge 'FACTUME'¹⁴¹ (*factum est*), che il copista del Vat. Lat. 5766 (o quello di uno dei suoi antigrafì) deve avere scritto sciogliendo per errore la sigla 'FE' con cui erano abbreviate le parole '*familiae erciscundae*'¹⁴². È chiaro che nel caso ap-

presenza degli scollii sul manoscritto, presenza che, a ben guardare, potrebbe fare pensare anche ad annotazioni compiute da uno studioso senza alcun intento didattico); Riccobono, *Punti di vista critici e ricostruttivi* cit. 569; Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 41 s.; Chiazzese, *Introduzione*³ cit. 244; Bolla, *Einige Bemerkungen* cit. 93; Arangio-Ruiz, *Storia*⁷ cit. 371.

¹³⁶ Di diverso avviso si è mostrato Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* cit. 147 nt. 65: «ein Zeugnis theoretischen Interesses, wenn auch nicht notwendig für ein dem Unterricht bestimmtes Werk», seguito da M. Bretone, *Storia del diritto romano*¹³, Roma-Bari 2010, 365.

¹³⁷ Cfr. Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 151; v. anche Id., *Sogenannte Fragmenta iuris Vaticana* cit. 64.

¹³⁸ Cfr. *supra*, nel testo, § 2.

¹³⁹ Cfr. *supra*, § 5.

¹⁴⁰ Cfr. *infra*, § 7.

¹⁴¹ Come risulta dall'apografo del testo: v. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 282, lin. 25.

¹⁴² Per l'uso di questa abbreviatura attestata nel *Codex Vaticanus Reginae* 1128 (che, come si ricorderà, tramanda l'opera nota come *Tituli ex corpore Ulpiani*) cfr. l'*Index notarum* in calce all'apografo del palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio realizzato da Wilhelm Studemund (1843-1889): Studemund, *Gaii Institutionum commentarii quattuor* cit. 268. Al riguardo ricordo che in tale indice sono contrassegnate con la lettera *V* le sigle che si incontrano nel manoscritto dei *Vaticana fragmenta*, già elencate da Mommsen (v. *infra*, § 9, nt. 196).

pena considerato il testo va emendato tenendo conto dell'errore del copista¹⁴³.

L'idea di più strati compilatori, comunque, varrebbe a spiegare anche le varie incongruenze che sono state notate nell'opera così come essa è stata tramandata dal palinsesto vaticano. Se chi ha scelto i testi del nuovo strato editoriale si è limitato a riprodurli semplicemente come li leggeva nella versione che aveva a disposizione, senza intervenire sul testo da ricopiare per adattarlo ai criteri seguiti negli strati precedenti, ciò darebbe conto di tutte le incongruenze rilevate partendo dall'indimostrato e indimostrabile presupposto che il copista del manoscritto (databile, come si è detto, al V secolo d.C.) fosse anche il suo autore.

Appare più ragionevole, invece, ipotizzare che il compilatore del nucleo primigenio abbia operato con criteri uniformi, non rispettati invece da chi in un momento successivo ha inserito su questo primo strato un nuovo brano o un gruppo di passi. I testi delle costituzioni imperiali che non tengono conto della *damnatio memoriae* di Licinio, per esempio, potrebbero essere stati aggiunti a un precedente nucleo della raccolta in un momento successivo, attingendoli a una diversa collezione di provvedimenti imperiali che contenevano ancora il nome dell'imperatore. Potrebbe spiegarsi così anche la circostanza che il testo di una singola costituzione imperiale si trovi collocato fra due brani giurisprudenziali, come accade per Vat. fragm. 73¹⁴⁴ e forse anche per Vat. fragm. 228¹⁴⁵, invece di trovarsi nel gruppo degli altri provvedimenti imperiali del titolo che li riferiscono (rispettivamente: *de usu fructo* e *de excusatione*¹⁴⁶).

A porsi in questa prospettiva, non risulta difficile trovare la ragione per cui alcune parti dell'opera non risultano ben armonizzate con il resto della compilazione¹⁴⁷. Inoltre diviene possibile guadagnare anche una nuova angolazione dalla quale ci si può porre per valutare in modo diverso altri dati in nostro possesso. Così, la circostanza che la più tarda delle costituzioni imperiali che si trovano nella raccolta sia una copia inviata al governatore della *Gallia Lugdunensis I*, in sé considerata, non costituisce elemento sufficiente per congetturare che l'ul-

¹⁴³ Come è stato fatto a partire dall'*editio princeps* di Mai, *Iuris civilis anteiustinianei reliquiae ineditae* cit. 12 nt. a.

¹⁴⁴ Questo rescritto è riferito fra due passi tratti dai commentari *ad Sabinum* di Ulpiano.

¹⁴⁵ Si tratta di un rescritto di Caracalla indirizzato al soldato Granio Firmino, preceduto da un passo di Paolo tratto dal sesto libro delle sue *quaestiones* e un altro brano di Paolo tratto dal *liber singularis de testamentis*. Tale particolarità si ha però anche nel caso del rescritto di Severo e Caracalla trasmesso in Vat. fragm. 295, incastonato fra due passi tratti dai *responsa* di Papiniano.

¹⁴⁶ Può anche ipotizzarsi, in realtà, che per il titolo *de excusatione* il gruppo dei provvedimenti imperiali relativi a tale materia fosse riferito su fogli del manoscritto originario non riutilizzati dal copista che li ha impiegati per realizzare il Vat. Lat. 5766.

¹⁴⁷ Come era stato già notato da Siber: cfr. *supra*, § 3.

tima edizione dell'opera debba essere stata realizzata a Lione¹⁴⁸. Anche se non attivo in quella regione dell'impero, infatti, chi ha stabilito di aggiungere al nucleo precedente questa costituzione imperiale¹⁴⁹ potrebbe averne tratto il testo da una collezione in cui si trovava un esemplare che, pur avendo avuto come modello una copia inviata a *Lugdunum*, non doveva essere necessariamente lo stesso impiegato da chi ne ha aggiunto il testo alla raccolta.

Si potrebbe arrivare a ipotizzare, anzi, che l'intero gruppo di costituzioni imperiali tramandate in Vat. fragm. 35-40 sia frutto di un'aggiunta effettuata nel corso di un'ultima edizione della raccolta, che potrebbe avere innestato sullo strato più antico della raccolta una serie di costituzioni imperiali in materia di compravendita che, a differenza dei rescritti già inclusi nella compilazione, avevano il carattere di *leges generales*. La costituzione riferita in Vat. fragm. 35 è databile al 337, mentre il testo incompleto trasmesso in Vat. fragm. 36, di cui conosciamo la sola parte iniziale¹⁵⁰, è quello di un provvedimento indirizzato a un Basso, che potrebbe identificarsi con il Basso che fu prefetto del pretorio nel 313 sotto Costantino e Licinio¹⁵¹ o con il Settimio Basso che fu *praefectus urbi* dal 15 maggio del 317 al giorno 1° settembre del 319¹⁵², e che potrebbe avere avuto portata generale¹⁵³. La *lex generalis* trasmessa da Vat. fragm. 37, come si è visto, va datata al 369. Con la dovuta cautela, dunque, è possibile pensare che quelli tramandati in Vat. fragm. 38-40 siano provvedimenti di imperatori incerti¹⁵⁴ forse emessi in un arco di tempo successivo a quello del nucleo originario

¹⁴⁸ Per tale ipotesi v. *supra*, nt. 132.

¹⁴⁹ Il provvedimento oggetto di questa aggiunta posteriore, peraltro, ha portata di *lex generalis*, come notato da Wenger, *Die Quellen* cit. 544.

¹⁵⁰ Il testo si interrompe perché manca la parte che doveva essere scritta sui fogli di un quaternione che non è stato riutilizzato dal copista che ha impiegato il codice originario per ricopiarvi gli scritti di Cassiano.

¹⁵¹ In tal senso v. già Buchholz, *Excursus I*, in Id., *Iuris civilis anteiustinianei Vaticana fragmenta* cit. 322: «Eodem fere tempore propter inscriptionem decretum Basso datum esse videtur. Nam Bassus hic forsitan idem est, qui a. 313 Praefectus Praetorio fuit». In ogni caso, che il provvedimento sia stato emanato da Costantino e Licinio (sicché esso andrebbe datato a un momento anteriore al 324, anno di morte di Licinio) è informazione che può trarsi dalla circostanza che nella relativa *inscriptio* si legge '*Augg. et Caess.*', come nelle *inscriptiones* di altre costituzioni emesse con sicurezza da questi imperatori.

¹⁵² L'ipotesi, formulata da Borghesi, *Sul Digesto antegiustiniano di mons. Angelo Mai* cit. 53, è stata accolta da Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 378 (cfr. Id., *Collectio librorum iuris anteiustinianiani* III cit. 28).

¹⁵³ Se il termine 'decreto' impiegato da Buchholz (v. *supra*, nt. 151) è da intendersi in senso tecnico, non risulta chiaro su quali elementi del provvedimento tale qualificazione possa basarsi. Nessun dato obiettivo sembra fare da ostacolo all'ipotesi che potesse trattarsi di un altro tipo di costituzione imperiale, anche di una *lex generalis*.

¹⁵⁴ Un indizio per la datazione della costituzione pervenuta con amplissime lacune in Vat.

della raccolta così come le tre costituzioni che li precedono nel titolo *ex empto et vendito*; il loro stato lacunoso, peraltro, non consente di escludere che si trattasse di *leges generales*, come quelle riferite in Vat. fragm. 35 e in Vat. fragm. 37.

7. Diversa dalla questione della determinazione dell'epoca in cui fu realizzata la raccolta¹⁵⁵ – o meglio: il suo primo nucleo – è quella che riguarda l'individuazione del momento in cui è stato esemplato il manoscritto che nella *scriptura inferior* ha trasmesso in parte il testo giuridico oggi noto come *Vaticana fragmenta*.

Se in un primo momento Mommsen non aveva proposto una datazione, limitandosi a osservare la somiglianza della scrittura con quella impiegata nel manoscritto del Gaio veronese¹⁵⁶ e in quello della *Littera Florentina*¹⁵⁷, in seguito egli ha pensato a un periodo compreso tra la fine del IV e il V secolo¹⁵⁸, in ciò seguito da Krüger¹⁵⁹, Kübler¹⁶⁰, Felgentraeger¹⁶¹ e Schulz¹⁶². Diversamente,

fragm. 38 potrebbe essere costituito dall'individuazione del Fausto cui il provvedimento, che sembra una *epistula*, allude nel testo al vocativo ('*Fauste carissime*') e al quale era molto probabilmente indirizzato. Potrebbe trattarsi di un governatore provinciale, come è stato proposto con cautela in *PLRE*. 1, Cambridge 1971, 328, *sub* Faustus 1. Si è pensato inoltre al Fausto cui è diretta la costituzione di Valentiniano, Teodosio e Arcadio tramandata in C. 4.40.1 (s.d.), il quale fu *comes sacrarum largitionum* prima del 338 (così Borghesi, *Sul Digesto antegiustiniano di mons. Angelo Mai* cit. 54); ma anche all'Anicio Fausto che fu *praefectus urbi* nel 299-300 (in tal senso cfr., da ultimo, S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324. Revised Edition*, Oxford 2000, 342). Sono troppo lacunosi i testi delle costituzioni trasmesse da Vat. fragm. 39-40 per potere trarre indizi, anche labili, sull'imperatore che le ha emesse. La natura di costituzione imperiale del testo trasmesso in Vat. fragm. 39 è assicurata dalla presenza in esso della *subscriptio* del provvedimento.

¹⁵⁵ Su cui v. *supra*, § 5.

¹⁵⁶ Per una datazione di questa scrittura al pieno VI secolo rinvio a quanto osservato in M. Varvaro, *Per la datazione del palinsesto veronese delle Institutiones di Gaio (Verona, B. Cap., Cod. XV)*, in *Scriptorium* 69, 2015, 79-103; un'analoga datazione è ipotizzata adesso sulla base di un attento esame paleografico e codicologico anche da S. Ammirati, *Il codice veronese delle Institutiones di Gaio. Paleografia e codicologia*, in Babusiaux, Mantovani (a c. di), *Le Istituzioni di Gaio* cit. 358 (ove le conclusioni), la quale ha pensato che la datazione del codice veronese possa avvicinarsi «a quella delle Pandette (secondo quarto del VI sec.)», andando incontro a un destino non molto distante da quello del palinsesto del *Codex Iustinianus*, il cod. LXII (60), oggi custodito, come il palinsesto di Gaio, nella Biblioteca Capitolare di Verona.

¹⁵⁷ Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 384: «Scriptura cuius aetatis sit non definitio. Quadrata est, simillima cum Gai Veronensis tum Digesti Florentini».

¹⁵⁸ Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 4: «conscriptio libri cum ... ante saec. IV extremum reici nequeat, quominus ad hoc ipsum vel certe ad V saeculum referatur nihil impedit». In senso analogo Wenger, *Die Quellen* cit. 543.

¹⁵⁹ Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 299.

¹⁶⁰ Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts* cit. 38.

¹⁶¹ Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 28.

¹⁶² Schulz, *History* cit. 310.

Bethmann-Hollweg aveva ipotizzato che la copia fosse stata realizzata in un arco di tempo fra il V e il VI secolo¹⁶³. Altri studiosi, invece, hanno ritenuto di poterne datare la scrittura alla fine del IV secolo¹⁶⁴ oppure al V secolo¹⁶⁵.

Da scartare è la datazione al VI secolo proposta da Huschke in base all'esame del tipo di scrittura e delle abbreviature presenti nel manoscritto e confermata secondo Bolla¹⁶⁶ dalla circostanza che il codice Vat. Lat. 5766 conterrebbe anche la *lex Romana Burgundionum*, emessa fra il 501 e il 515¹⁶⁷. Proprio questo dato, infatti, perde ogni valenza probatoria nel senso invocato non appena si riflette sul fatto che, come già osservato in letteratura¹⁶⁸, il palinsesto proveniente da Bobbio era un codice miscelaneo formato da fogli provenienti da diversi manoscritti¹⁶⁹. Di conseguenza, i dati paleografici e codicologici che possono trarsi dai fogli che nella *scriptura inferior* tramandano brani della *lex Romana Burgundionum* non possono estendersi anche a valutazioni concernenti i fogli palinsesti derivanti da un codice diverso, come quello da cui provengono i brani dei *Vaticana fragmenta*¹⁷⁰.

La più recente analisi paleografica dell'unciale *old-style* compiuta direttamente sul manoscritto, da considerare anche la più affidabile in considerazione di un suo esame compiuto confrontando i grafemi con quelli di molti altri codici di contenuto giuridico, ha permesso di datare la *scriptura prior* al V secolo¹⁷¹. Possono ritenersi superate, pertanto, le incertezze ancora manifestate in proposito¹⁷², tanto più che sui fogli della *scriptura prior* del Vat. Lat. 5766 sono

¹⁶³ Bethmann-Hollweg, *Locorum ex iure Romano anteiustiniano ab incerto scriptore collectorum fragmenta* cit. 234.

¹⁶⁴ Arangio-Ruiz, *Storia*⁷ cit. 297.

¹⁶⁵ Piattelli, *Vaticana Fragmenta* cit. 573; De Filippi, *Fragmenta Vaticana*¹ cit. 14; Liebs, *Sogenannte Fragmenta iuris Vaticana* cit. 64.

¹⁶⁶ Bolla, *Einige Bemerkungen* cit. 92 s.

¹⁶⁷ In senso contrario, ma senza motivi specifici, v. già Wieacker, *Textstufen klassischer Juristen* cit. 285 nt. 33.

¹⁶⁸ Cfr. Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 299 nt. 14.

¹⁶⁹ Sul punto v. *supra*, § 1.

¹⁷⁰ Cfr. Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 152 s., la cui posizione sembra condivisa adesso anche da Sperandio, *Il 'Digesto Antegiustiniano'* cit. 20 s.

¹⁷¹ Ammirati, *Per una storia* cit. 108; Ead., *Sul libro latino antico* cit. 103 s.

¹⁷² Incertezze come quelle espresse di recente da Sperandio, *Il 'Digesto Antegiustiniano'* cit. 23. Nel richiamarsi agli studi di Seider, pubblicati nel 1988, e da quelli di Nicolaj, che ormai appaiono datati, questo Autore ha ritenuto che «la datazione dell'unciale utilizzata nei *Vaticana fragmenta* risulta ancora abbastanza incerta, oscillando dall'inizio del IV all'inizio del VI secolo d.C.». Al riguardo sembra opportuno riflettere però sul fatto che quando Seider, *Paläographie der lateinischen Papyri* II.2 cit. 77, scriveva che il manoscritto sarebbe stato esemplato «vermutlich um 400», egli doveva riferirsi a un momento prossimo all'inizio del V, piuttosto che all'inizio del IV secolo.

presenti titoli correnti sulla parte superiore del foglio¹⁷³. Tale elemento, infatti, rappresenta un dato obiettivo che induce a escludere la datazione del manoscritto latino a un'epoca anteriore al V secolo¹⁷⁴.

8. Un ulteriore problema da esaminare riguarda l'individuazione del luogo in cui la copia manoscritta dell'opera tramandata dal codice Vat. Lat. 5766 è stata esemplata, che è questione diversa da quella in cui essa fu compilata. Anche quanti hanno pensato a un'origine occidentale del manoscritto, infatti, non hanno addotto dati specifici per suffragare tale convincimento.

A ben guardare, però, vi sono alcune caratteristiche paleografiche e codicologiche che, se adeguatamente valorizzate, permettono di confermare su solide basi l'ipotesi di un'origine occidentale del codice. Alludo, in particolare, all'esame di taluni dati obiettivi riscontrabili nei manoscritti latini più antichi, ossia di quegli elementi che un grande paleografo come Lowe chiamava «some facts about our old Latin manuscripts»¹⁷⁵. A porsi in tale prospettiva, si noterà che ad attestare la sicura origine occidentale del codice originario stanno la segnatura dei quaternioni¹⁷⁶, in basso a destra nell'ultimo foglio del fascicolo secondo l'uso 'alla latina'¹⁷⁷, e la sillabazione in finale di rigo, che segue il sistema latino peculiare dei manoscritti realizzati nella parte occidentale dell'impero¹⁷⁸. Sintomatico appare anche l'uso di titoli correnti nella parte superiore di ogni foglio, che come si è ricordato¹⁷⁹ sono presenti sulle pagine del Vat. Lat. 5766 che tramandano nella *scriptura prior* il testo dei *Vaticana fragmenta*.

A giudizio di Betancourt un ulteriore indizio potrebbe trarsi dall'osserva-

¹⁷³ V. *supra*, nel testo, § 2.

¹⁷⁴ Cfr. E.A. Lowe, *Some Facts about Our Oldest Latin Manuscripts*, in *CIQ.* 19, 1925, 206, con richiamo ai risultati degli studi di K. Dziatzko, *Untersuchungen über ausgewählte Kapitel des antiken Buchwesens. Mit Text, Übersetzung und Erklärung von Plinius, Nat. Hist. XIII § 68-89*, Leipzig 1900.

¹⁷⁵ Lowe, *Some Facts* cit. 197-208; v. anche Id., *More Facts about Our Oldest Latin Manuscripts*, in *CIQ.* 22, 1928, 43-62, ove si legge (*op. ult. cit.*, 43): «Yet objective criteria do exist – a fact which those more conversant with the MSS. themselves are readiest to admit – and if we are guided by the criteria furnished us by the few dated monuments we cannot go very far astray».

¹⁷⁶ Per la rilevanza di tale 'fatto' paleografico v. Lowe, *Some Facts* cit. 208. Nello stesso senso indicato nel testo v. già F. Betancourt, *¿Nueva edición crítica de Fragmenta Vaticana?*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIV Convegno Internazionale in memoria di Guglielmo Nocera*, Napoli 2003, 462.

¹⁷⁷ Cfr. Ammirati, *Per una storia* cit. 108. Ciò può verificarsi anche sulle pagine dell'apografo che indicano i fascicoli VI, XV, XXVII e XXVIII (cfr. *supra*, § 2).

¹⁷⁸ Così, per fare solo qualche esempio: *ususfructus*; *eundem*; *necne*; *sumendis*; *excusationem*; *aniceps*; *obeundis*; *personisque*; *perfringit*.

¹⁷⁹ Cfr. *supra*, § 2.

zione che nella *scriptura inferior* del manoscritto il numero romano *quattuor* si trova sempre indicato con la grafia IIII, e mai con IV, che sarebbe invece invenzione bizantina, come dimostrerebbe il fatto che quest'ultima forma si incontra nella *Littera Florentina*, sicuramente esemplata in Oriente¹⁸⁰. Una conclusione del genere, tuttavia, risulta poco persuasiva non appena si consideri che, pur volendo giudicare significativo per il confronto un solo manoscritto, la *Littera Florentina* risulta realizzata in pieno VI secolo d.C. e che in essa la grafia IV ricorre accanto alla grafia IIII.

A fare pensare a uno scrittorio occidentale, semmai, sta la circostanza che il copista non doveva avere confidenza con la lingua greca, come dimostrano certi errori ortografici ricorrenti: lo scambio di 'ph' con 'f' (come *Eugrafius*; *Filadelfus*; *filosophus*; *Filominianus*; *Minofilus*); o lo scambio fra 'y' e 'i' (per esempio: *Dionisius* invece di *Dionysius*, *dyocesis* invece di *diocesis*, o *arthryticus* invece di *arthriticus*); o ancora l'uso di 't' invece di 'th' in nomi di origine greca (come *Xanticus* invece di *Xanthicus*).

In conclusione può ritenersi che il manoscritto dei *Vaticana fragmenta* sia stato esemplato in Occidente nel V secolo d.C. Si tratta, dunque, del testimone di una tradizione manoscritta occidentale di un'opera realizzata in questa stessa parte dell'impero, come gli studiosi tendono a credere¹⁸¹. Si è pensato, in particolare, all'Italia¹⁸² e in alcuni casi alla città di Roma¹⁸³. L'idea di Bolla, secondo cui il manoscritto sarebbe stato vergato in Borgogna, e cioè in un'area dove vigeva la *lex Romana Burgundionum*¹⁸⁴, va in ogni caso respinta in base alla constatazione che tale ipotesi potrebbe valere, al più, per i fogli del palinsesto miscelaneo che trasmettono brani di tale legge, ma non anche per gli altri, come quelli che contengono brani del Codice Teodosiano e dei *Vaticana fragmenta*.

¹⁸⁰ Betancourt, *¿Nueva edición crítica de Fragmenta Vaticana?* cit. 462 s.

¹⁸¹ Cfr., per esempio, Krüger, *Geschichte der Quellen* cit. 301, il quale ha argomentato l'origine occidentale della raccolta dalla circostanza che essa contiene costituzioni di Massimiano (Vat. fragm. 41, 271, 282, 292, 313 e 315), in ciò seguito da Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts* cit. 388; nello stesso senso v. anche Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 11; Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 971, che ha pensato a un'origine occidentale non solo del manoscritto, ma anche dell'opera che esso tramanda; Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 31; Chiazzese, *Introduzione*³ cit. 244; Wenger, *Die Quellen* cit. 543; Guarino, *Storia*¹⁰ cit. 563; Liebs, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien* cit. 151; Cervenca, in Talamanca (sotto la direzione di), *Lineamenti* cit. 620; Voß, *Fragmenta Vaticana* cit. 626.

¹⁸² In questo senso, per esempio, Schröter, *Uebersicht* cit. 370; Felgentraeger, *Zur Entstehungsgeschichte* cit. 31.

¹⁸³ Così, di recente, Liebs, *Sogenannte Fragmenta iuris Vaticana* cit. 64; Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 464.

¹⁸⁴ Bolla, *Einige Bemerkungen* cit. 94.

9. Se proviamo adesso a tracciare un bilancio delle osservazioni svolte sin qui, può concludersi che anche le più recenti ricerche dedicate ai *Vaticana fragmenta* non sono riuscite a fare del tutto luce oltre la fitta coltre di incertezze che da lungo tempo avvolge la storia di quest'opera. Su alcuni aspetti, come si è visto, è possibile ottenere risultati affidabili riflettendo meglio sui dati in nostro possesso. Su altri è necessario tornare a studiare criticamente l'opera tenendo conto dei progressi compiuti negli ultimi decenni dagli studi romanistici.

In ogni caso può dirsi che oggi si avverte la necessità di una nuova edizione dell'opera¹⁸⁵. Abbandonati i canoni editoriali ottocenteschi, occorre fissare un nuovo e più affidabile testo forti dei risultati raggiunti negli studi sui singoli brani dell'opera. Appare necessario tenere conto sia dei progressi della più moderna *Editionswissenschaft*, sia degli aspetti squisitamente giuridici di volta in volta chiamati in causa per rendersi conto di quello che poteva essere il possibile testo mancante¹⁸⁶.

In tale lavoro editoriale bisognerà sempre considerare le particolari difficoltà derivanti dalla circostanza che il testo è stato tramandato da un *codex unicus*¹⁸⁷. A meno di non ritrovare altre copie manoscritte dell'opera¹⁸⁸, al momento non

¹⁸⁵ In argomento v. Betancourt, *¿Nueva edición crítica de Fragmenta Vaticana?* cit. 417-597, ove però le osservazioni relative ai *Vaticana fragmenta* non si individuano sempre con immediatezza nel *mare magnum* delle riflessioni di portata amplissima svolte dall'Autore colombiano sulla critica testuale e sulle edizioni critiche delle fonti del diritto romano.

¹⁸⁶ Da un confronto che qualche tempo fa ho avuto modo di effettuare a campione direttamente sul palinsesto custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana, peraltro, ho tratto l'impressione che lo stesso apografo voluto da Mommsen dovrebbe essere rivisto con attenzione in ogni suo punto, in modo da essere perfezionato.

¹⁸⁷ Sulle peculiarità che caratterizzano le edizioni di questo genere v., nella più recente letteratura, M.R. Digilio, *Il 'Codex unicus': teorie e prassi editoriali*, in P. Canettieri et al. (a c. di), *La Filologia Medievale. Comparatistica, critica del testo e attualità. Atti del Convegno (Viterbo, 26-28 settembre 2018)*, Roma 2019, 91-109.

¹⁸⁸ Non si hanno dati sufficienti per stabilire se l'opera che conosciamo grazie al Vat. Lat. 5766 sia stata tramandata anche da un manoscritto appartenente alla collezione dello zar Ivan IV il Terribile (1530-1584). A suggerire con cautela l'ipotesi, ora ricordata anche da Sperandio, *Il 'Digesto Antegiustiniano'* cit. 25 e ivi nt. 129, è stato Huschke, *Iurisprudentiae anteustinianae quae supersunt*⁵ cit. 710, il quale si richiamava a una notizia che si legge in F. Clossius, *Die Bibliothek des Großfürsten Wassilij IV Iwanowitsch und des Zaren Iwan IV*, in *Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst* 3, 1834, 299. Recatosi a Dorpat (oggi Tartu, in Russia), Walther Friedrich von Clossius (1795-1838) aveva avuto fra le mani un elenco scritto «in Plattdeutscher Sprache» da un predicatore locale che, se la memoria non lo ingannava, si chiamava Westermann. Quest'ultimo aveva visto a Mosca con i propri occhi i numerosi manoscritti della biblioteca del granduca Vasilij III Ivanovič (1479-1533) e di suo figlio, lo zar Ivan IV, che fra i manoscritti latini contava anche «Dat Corpus Ulpiani, Papiniani, Pauli u. s. w. een Römische Rechtsboock». In testa all'elenco si leggeva che esso riguardava i manoscritti posseduti dallo zar e provenienti dall'Oriente (cfr. Clossius, *op. ult. cit.*, 297: «Wat de Zaar an Handschriften ut den Orient besitten däh.»), e

si può contare su altri esemplari, sicché la *constitutio textus* può essere operata soltanto sulla base di criteri che Wieacker chiamava ‘immanentì’¹⁸⁹.

Non bisogna dimenticare un’altra considerazione: anche per quei testi rispetto ai quali possediamo una parte soltanto della pagina del manoscritto originario, mutilata di uno o due terzi dal copista che l’ha ritagliata nel senso della lunghezza prima di riutilizzarla per scrivervi il testo di contenuto teologico, non sempre può dirsi scontato che la versione dello stesso brano che conosciamo in una versione giustiniana possa ritenersi del tutto affidabile. Per esempio, con riguardo a Vat. fragm. 70, di solito integrato dagli editori in base a quanto si legge in D. 7.1.9.7 (Ulp. 17 *ad Sab.*), il testo è stato ricostruito da Riccobono tenendo conto della circostanza che, a suo giudizio, il passo del Digesto fosse stato interpolato per adattarlo allo stato del diritto vigente in età giustiniana, che accordava all’usufruttuario una serie di facoltà più ampie rispetto a quelle riconosciute dai giuristi dell’età classica e che spiegherebbe un intervento di mano compilatoria riscontrabile anche in D. 7.8.22 pr. (Pomp. 5 *ad Quintum Mucium*)¹⁹⁰.

In altre parole, poiché il testo che si legge nelle edizioni correnti dei *Vaticana fragmenta* è gravemente lacunoso in alcuni punti in quanto il copista che aveva riutilizzato i fogli del codice giuridico per ricopiarvi il testo di Cassiano li aveva tagliati nel senso della lunghezza, occorre sempre distinguere fra le parti effettivamente presenti nel manoscritto vaticano e quelle che invece sono frutto di integrazioni proposte *ope ingenii* dai singoli editori. Come ricordato¹⁹¹, infatti, in alcuni casi si è conservato soltanto un terzo della pagina originale, sicché la restante porzione del testo è frutto di una ricostruzione che dipende dall’intuizione di chi ha provveduto a colmare i due terzi di ogni rigo mutilo, che non

che essi – il cui numero complessivo era di 800 – erano stati in parte acquistati e in parte donati (*ibid.*: «Dere wären in allen an achthundert, so he deels gekopt deels geschenkt bekommen hatt»). Nell’elenco risulta registrato anche un manoscritto identificabile con il *Codex Theodosianus* (cfr. *op. ult. cit.*, 299: «Een Cod. Constit. Imperat. Theodosii») e due manoscritti pergamenei con le copertine in oro che dovevano raccogliere il Codice e le Novelle di Giustiniano (*ibid.*: «Justinian. Cod. Const. un Cod. Nov. Düsse Handschriften seind up finem Pergament schreiben, oock hebbet de Handschriften guldene Deckel»).

¹⁸⁹ F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte I. Einleitung. Quellenkunde. Frühzeit und Republik*, München 1988, 117, con riferimento (ivi, alla nt. 26) proprio al testo dei *Vaticana fragmenta* e alle Istituzioni di Gaio per tutte le parti in cui non si hanno versioni diverse da quella conservata nel palinsesto veronese.

¹⁹⁰ S. Riccobono, ‘*Vaticana Fragmenta 70¹*’, in *Studi in onore di Biagio Brugi nel XXX anno del suo insegnamento*, Palermo 1910, 171 ss., anche in Id., *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 189 ss. (con il titolo *Vaticana Fragmenta 70¹. Instrumentum fundi: rinne-gazione delle pertinenze immobili*), da cui si cita. La proposta ricostruttiva di Riccobono è accolta in Baviera, *FIRA² II cit.*, 478.

¹⁹¹ Cfr. *supra*, nel testo, § 1.

può giudicarsi una fonte affidabile alla stregua di un passo che conosciamo per intero. Un esperto filologo sensibile alle questioni testuali come Kübler qualificava «oft phantastisch und überkühn» i tentativi di completamento delle molte lacune del testo proposti nell'edizione di Huschke¹⁹². Grande cautela, in ogni caso, è richiesta anche quando le integrazioni provengano da altri editori. Per un approccio libero dai condizionamenti, in altre parole, dovrebbe compiersi un controllo diretto di ogni passo almeno sull'apografo per verificare di volta in volta l'effettiva consistenza della base testuale.

Nell'integrare la parte mancante nelle singole linee del testo da ricostruire, inoltre, è necessario tenere conto della diversa ampiezza dei moduli di ciascun grafema (per cui, per esempio, una 'm' occupava lo spazio di tre 'i' o di tre 'l'¹⁹³) e la frequenza delle abbreviature, che, come notato da Mommsen, hanno indotto a operare con una *aliqua licentia*¹⁹⁴. Anche le sue integrazioni del testo, nondimeno, non possono dirsi del tutto immuni dal genere di errore rimproverato ai precedenti editori dell'opera¹⁹⁵.

A tale osservazione ne va aggiunta un'altra: nel calcolo delle lettere con cui integrare lo spazio di un rigo tramandato solo in parte dalla *scriptura prior* del Vat. Lat. 5766 occorre riflettere sulla possibilità che nella porzione lacunosa del testo una determinata parola fosse stata scritta dal *librarius* con alcune delle varianti ortografiche che non sono rare nel manoscritto. Tale possibilità deve indurre a calcolare che una parola potesse occupare uno spazio diverso da quello del numero di lettere richieste dalla grafia corretta, come per esempio 'iniquum' invece di 'inicum', oppure 'Claudius' invece di 'Clodius'; ma anche 'e' in luogo del dittongo 'ae', 'f' in luogo di 'ph', oppure la presenza della lettera 'h' innanzi una vocale all'inizio o nel corpo di una parola che in realtà andrebbe scritta senza, come 'hostendere' o 'exhimere'¹⁹⁶. Va considerata altresì la possibilità che in

¹⁹² Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts* cit. 388 s. Non dissimile il giudizio espresso da Wenger, *Die Quellen* cit. 543.

¹⁹³ Sul punto mi permetto di rinviare all'osservazione che ho formulato di recente, seppure ad altro proposito, in M. Varvaro, *Note sulla definizione della possessio nel Festo Farnesiano (Napoli, BNN IV. A. 3)*, in O. Merisalo, M. Kuha, S. Niiranen (a c. di), *Transmission of Knowledge in the Late Middle Ages and the Renaissance*, Turnhout 2019, 24, sub b).

¹⁹⁴ Mommsen, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* III cit. 17.

¹⁹⁵ In questo senso Betancourt, *El libro anónimo 'De interdictis'* cit. 354 nt. 31: «Sin embargo, el mismo Mommsen, tanto en su *editio maior* de 1860 como en su *editio minor* de 1890, cae en el error que critica a los editores anteriores y que asegura haber evitado diligentemente».

¹⁹⁶ Per tali varianti ortografiche presenti nel palinsesto vaticano v. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 388 s.; Bethmann-Hollweg, *Praefatio*, in *Locorum ex iure Romano anteiustiniano ab incerto scriptore collectorum fragmenta* cit. xxii s. Un utile indice ortografico si trova in calce a tale edizione alle pagine 132-139.

finale di rigo fossero presenti *litterae contignatae*¹⁹⁷, le quali occupavano uno spazio più ridotto rispetto a quello delle lettere scritte separatamente.

Inoltre, se si ricorda che il *librarius* che aveva copiato il testo giuridico tramandato dalla *scriptura prior* del palinsesto vaticano aveva fatto grande ricorso alle abbreviature¹⁹⁸, come accade anche in altri manoscritti di contenuto giuridico, è chiaro che anche il calcolo del numero delle lettere mancanti in ciascun rigo si espone all'alea di una ricostruzione con un numero di grafemi che può variare in modo significativo se si ipotizza che alcune parole potevano essere state scritte in modo abbreviato¹⁹⁹.

Non bisogna mai dimenticare, in conclusione, che sul piano del metodo non sarebbe corretto impiegare come base testuale i brani dei *Vaticana fragmenta* che sono costituiti per una considerevole porzione da ricostruzioni pensate in via del tutto congetturale da un editore allo scopo di integrare la parte mancante del foglio originario, perché la lacuna, in non pochi casi piuttosto ampia, potrebbe essere colmata anche in modo diverso²⁰⁰.

Mario Varvaro

Università degli Studi di Palermo
mario.varvaro@unipa.it

¹⁹⁷ Cfr. quanto osservato più su, § 4, nt. 107.

¹⁹⁸ Per un prospetto di esse v. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 385-388. Osservo che in questo elenco non si è registrata la sigla della lettera *m* con un punto sottoscritto (Ⓜ) che si legge nella lin. 11 del fol. 90b del manoscritto vaticano (cfr. Mommsen, *Codicis Vaticani N. 5766* cit. 332), che né Mommsen né altri editori del testo si sono dati carico di sciogliere, omettendola anzi del tutto nella trascrizione.

¹⁹⁹ L'osservazione può leggersi già in Riccobono, *Vaticana fragmenta 70^l*, in *Scritti I* cit. 190, che per la chiarezza con cui è espressa conviene riportare: «si deve pur sempre tener conto delle abbreviazioni frequentissime che presenta, come di solito, la scrittura; per cui con le 32-40 lettere e rispettivamente con le 16-20, si poteva rappresentare un numero alquanto maggiore di elementi verbali».

²⁰⁰ Per un'osservazione in tal senso v. M. Varvaro, *A proposito di «translatio iudicii»*, in *Index* 47, 2019, 219 s.